

DCIV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1951

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------------------|
| Autorizzazioni a procedere (Trasmissione di domanda) | Pag. 23614 | CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | Pag. 23638, 23641, 23646, 23649 |
| Congedi | 23614 | CARON | 23638 |
| Disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » (1135) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione): | | MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> | 23638, 23642, 23644 |
| CALDERA | 23614 | COSATLINI | 23639 |
| ZOTTA | 23617 | PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i> 23639, 23643, 23645, 23646 | |
| LAMBERTI | 23622 | FALCK | 23639 |
| SALOMONE | 23625 | AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 23639, 23646, 23648 |
| LEONE | 23626 | FERRARI | 23640 |
| CERICA, <i>relatore</i> | 23629 | FIGIORE | 23642 |
| Interrogazioni: | | GASPAROTTO | 23642 |
| (Annuncio) | 23631 | GORTANI | 23643 |
| (Annuncio di risposte scritte) | 23614 | GORTANI (ZELIOLI, GELMETTI, BASTIANETTO, MARCONCINI) | 23643 |
| Relazioni (Presentazione) | 23614 | ITALIA | 23644, 23645 |
| Sul processo verbale: | | LOCATELLI | 23645 |
| CONTI | 23614 | GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> | 23645 |
| ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni: | | LUSSU | 23646 |
| BASTIANETTO (TOMMASINI) | 23637 | MASTINO (OGGIANO) | 23646 |
| D'ARAGONA, <i>Ministro dei trasporti</i> | 23637 | MENGHI | 23646 |
| BISORI | 23637, 23638 | MOMIGLIANO | 23647 |
| SCILBA, <i>Ministro dell'interno</i> | 23637, 23649 | SPATARO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> | 23647 |
| | | NACUCCHI | 23647 |
| | | TALBRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> | 23647, 23650 |
| | | PERSICO | 23648 |
| | | ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 23648 |
| | | RIZZO Giambattista | 23648 |
| | | ROMANO Antonio | 23649 |
| | | TAMBURRANO | 23649 |
| | | TIGNINO | 23650 |
| | | VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> | 23650 |

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Desidero salutare con vivo compiacimento, e credo che molti colleghi si assoceranno, la destituzione di Mac Arthur, deliberata dal Presidente Truman. Il militarismo deve tacere; sono i poteri civili che devono provvedere alla salute dei popoli. È ora di farla finita con le aggressioni e con le guerre che hanno causa nella triste volontà degli uomini. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Di Rocco per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Ciccolungo ha presentato, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Ricostituzione dei comuni di Civitanova Marche e di Portocivitanova, in provincia di Macerata » (1052), d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi;

« Ricostituzione dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila » (1114), d'iniziativa del deputato Fabriani.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Informo che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Negro per i reati di abbandono collettivo di pubblici lavori, di atti ostili verso Stato estero e di affissione abusiva di manifesti (articoli 330 e 244, capoverso, del Codice penale e articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (*Doc. CXLVII*).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni dei senatori: Bastianetto (Tommasini), Bisori (due), Caron, Cosattini, Falck, Ferrari, Fiore, Gasparotto, Gortani (Zelioli, Gelmetti, Bastianetto, Marconcini), Italia (due), Locatelli, Lussu, Mastino (Oggiano), Menghi, Momigliano, Nacucchi, Persico, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Tamburrano (Lanzetta), Tignino (due).

Tali risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale** » (1135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale** ».

È iscritto a parlare il senatore Caldera. Ne ha facoltà.

CALDERA. Onorevoli colleghi, a me sembra prima di tutto di dover osservare se sia possi-

bile presentare un'altra volta, da parte della Commissione, il progetto ministeriale che è stato bocciato dalla Camera. Se fosse così, la discussione potrebbe prendere una forma ed una piega diversa d'indirizzo. Quando infatti dobbiamo considerare il progetto di legge che ci viene presentato con queste modificazioni da parte della Commissione i termini della discussione si spostano completamente. Noi dobbiamo accettare in sostanza la situazione quale è e guardare fino a qual punto eventualmente la Assemblea possa accedere alla proposta oppure schierarsi decisamente contro questo progetto di legge.

Intendiamoci bene: io credo che la questione sia male impostata. Qui per invero non si tratta di attribuire o di riconoscere dei diritti ad una determinata categoria di persone, si tratta invece di operare la ricognizione di un diritto dal quale si è decaduti, per vedere se è possibile riportarlo in vita in modo che possa esercitare nel futuro una determinata efficacia.

Ora, se effettivamente questa è la situazione, non vi è dubbio che la Commissione erra, perchè quando nella sua relazione l'onorevole relatore dice che si verrebbero a disconoscere fondamentalmente diritti acquisiti, noi possiamo rispondergli che i diritti acquisiti costituiscono un privilegio, quando a questo privilegio non si venga meno. Il privilegio si perde, dal diritto si decade e prima di poterlo riconquistare occorre una determinata serie di atti e di fatti che possa veramente cancellare il demerito che ha colpito la personalità dell'individuo.

Se consideriamo la situazione quale si è prospettata, noi dobbiamo ritenere in modo indubbio che quanto la Camera ha concesso ai combattenti della repubblica sociale italiana è tutto quello che al massimo essi avrebbero potuto ottenere e quanto noi forse non avremmo concesso. Ciò hanno ottenuto forse perchè non da loro ma da noi parte quello spirito di umanità, di obiettività, di solidarietà umana che veramente vorrebbe che certi solchi fossero, per quanto possibile, colmati; ma certi solchi è impossibile che vengano colmati: non è possibile dimenticare situazioni di fatto le quali hanno portato lo strazio nel nostro Paese e la rovina nella Patria; non è possibile, attraverso la condiscendenza, rinunciare a quel che è il nostro diritto per accedere a quella che è la

pretesa e non il diritto di un'altra categoria di persone.

Quando il relatore dice che si tratta in sostanza di 200 mila persone le quali, in maggioranza, ufficiali e sottufficiali, si trovano nella condizione di perenne inferiorità e si trovano a subire una specie di condanna penale, io dico al relatore che effettivamente, di fronte a quei 200 mila uomini, ve ne sono altri 700-800 mila i quali si sono comportati ben diversamente di quella frazione di persone per le quali oggi si propone il disegno di legge. Quando pensiamo a questo dobbiamo dire: sì, è vero, possiamo concedere dei benefici ad una categoria di persone e, in senso astratto, a questa categoria di persone il beneficio potrebbe essere attribuito, ma però fino ad un certo limite, fino a quando non si turbi l'interesse di un'altra più grande categoria e questa grande categoria non venga a subire delle menomazioni proprio per equipararla ad un'altra la quale non può avanzare che una pretesa. Che cosa dobbiamo dire noi in proposito? Io penso che se noi osservassimo da un punto di vista di stretto diritto questa situazione dovremmo convincerci che ci troviamo di fronte al sovvertimento di tutto il sistema giuridico del nostro Paese: chi ha demeritato una volta può riabilitarsi attraverso un periodo particolare, attraverso il compimento di determinate azioni; però riabilitare se stesso ma restando sempre un riabilitato.

Purtroppo nella nostra legislazione anche il riabilitato si vede sempre, ogni qualvolta dovesse — magari a titolo esclusivamente civile — avere bisogno di un certificato, presentare questo certificato non mondo, ma segnato di una macchia; la quale è rappresentata dalla enunciazione della sentenza di riabilitazione. Ebbene, in questo caso invece guardiamo quello che dice il Codice penale comune e il Codice penale militare.

Dice la relazione: « Coloro i quali fino al 25 luglio del 1943 hanno combattuto da valorosi e hanno compiuto a fondo il loro dovere, sono stati premiati con ricompense al valore, od hanno ottenuto degli encomi solenni, costoro hanno diritto al riconoscimento di questa riabilitazione ». Ebbene noi diciamo che anche la ricompensa al valore e l'encomio solenne, tante volte considerato con larghezza come una ri-

compensa al valore, non consentono che una diminuzione di pena, ma non costituiscono un esonero dalle responsabilità e tanto meno un esonero dalla pena.

Nel Codice penale comune che cosa abbiamo? Abbiamo tante forme che portano ad una attenuazione di responsabilità in rapporto alla pena da erogarsi, e vi è l'articolo 62-*bis*, vi è il pentimento operante, vi è il ravvedimento, vi è la desistenza volontaria, ma in ogni modo abbiamo la sicurezza che anche secondo il Codice penale comune non si può parlare di esonero da responsabilità punibile quando non c'è altro che una attenuazione di responsabilità. Nel caso nostro invece, secondo la Commissione, non si tratta di diminuire le responsabilità ma si tratta di equiparare coloro che fino al 25 luglio insieme hanno combattuto e dopo questa data si sono schierati l'uno contro l'altro, l'uno per difendere il proprio Paese e l'altro per ribellarsi allo ordine legittimo che vigeva dopo l'8 settembre 1943. Questa equiparazione non possiamo accettarla. Ma pensate, onorevoli colleghi — solo minimamente riflettendo alla situazione particolare di questi 200 mila di cui parla la relazione, in maggioranza ufficiali e sottufficiali — che è già una eresia una enunciazione della qualifica del grado militare proprio di coloro ai quali incombeva di difendere l'onore della Patria, per i quali era maggiore il dovere da rispettare, gli ufficiali e i sottufficiali. Proprio questi in maggioranza sono passati dall'altra parte lasciando a noi i poveri soldati, questi umili contadini ed operai che hanno sentito il dovere di morire nei campi di concentramento e non arruolarsi nell'esercito di Graziani! (*Applausi dalla sinistra*). Ebbene, che cosa dobbiamo considerare? Pensate seriamente alla casistica: supponiamo due giovani ufficiali catturati alla data dell'8 settembre 1943; entrambi in campo di concentramento in Germania. È un caso che io conosco, onorevoli colleghi. Uno, dopo l'8 settembre è rientrato in Italia e ha combattuto con la repubblica sociale italiana: quest'uomo era insignito prima di una medaglia di bronzo; l'altro giovane amico è rimasto a Dachau e ne è ritornato tubercolotico. Ebbene, se noi accogliamo il progetto della Commissione, quando vi è un concorso che cosa è che pesa di più? Quella ricompensa che ha riportato proprio quel combattente che era

rientrato in Italia a combattere con la repubblica sociale italiana.

Vi faccio un altro caso: altri due combattenti qualsiasi i quali in Germania hanno avuto l'invito e la pressione di rientrare in Italia con le quattro divisioni istruite dai tedeschi in Germania. Questi due giovani sentono il richiamo e l'allettamento: uno rientra qui, salva la pelle, salva la salute, l'altro resta in campo di concentramento e resta non desolatamente tubercolotico, ma gracile e malato di spirito e di nervi. Nei concorsi specialmente dello Stato e degli enti pubblici occorre presentare un certificato di sana e robusta costituzione fisica; quello che è rientrato può portare un certificato di sana e robusta costituzione fisica, ma l'altro non lo potrà mai portare. Ebbene, onorevoli colleghi, questi non sono che due esempi dei quali uno è caduto sotto la mia osservazione. Se questi sono gli esempi, ditemi voi se possiamo con tranquillità di coscienza accedere alla proposta avanzata dalla Commissione, non solo di conferma del testo approvato dalla Camera dei deputati, ma giungendo a quelle modifiche che sovvertono completamente non solo quelli che sono i valori sostanziali dello spirito delle Forze armate, ma l'ordine morale di coloro che hanno sentito in quel momento il grave disagio e la sciagura della Patria.

Non so sinceramente come si possano seriamente presentare disegni di legge di questo genere. Non sono un fazioso e — permettetemi che lo dica — un po' ne ho sofferto; se voi proponete di dare un assegno alimentare alle vedove incolpevoli o agli orfani minori dei repubblicani caduti, sarei sicuro di interpretare il sentimento di questo settore dicendo che saremmo ben lieti di allungare una mano in loro favore per un senso di solidarietà. Ma se questi che dovrebbero essere beneficiati sono stati così perversi e accaniti nell'andare contro la Patria e ancora continuano nel loro perverso divisamento, se questi sono coloro che sono venuti qui a salvarsi, quando pensiamo che questi non hanno preso paura nemmeno della legge Bonomi del 27 luglio 1944 che prevedeva pene severissime, e perfino la fucilazione per coloro che si arruolavano nelle forze della repubblica sociale italiana, e se costoro che hanno tradito il loro Paese hanno avuto l'impudenza di sollecitare un disegno di legge a loro favore (per-

chè un progetto di questo genere non può essere stato preparato altro che sotto le insistenze di qualcuno), ebbene se costoro non hanno preso paura della legge 27 luglio volete voi che essi temano di una Repubblica italiana effettivamente democratica dove è aperta la discussione e dove è il vaglio sereno dei diritti e dei doveri? Ebbene, tutti questi uomini dovrebbero essere alla pari di coloro che hanno veramente meritato della Patria? Credo che il Senato respingerà la proposta di legge che è stata presentata. Ad ogni modo si potrebbe anche accettare la legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ma non in quello proposto dalla Commissione.

Non posso dimenticare alcuni episodi accaduti a Verona, che è stato uno dei centri più massacrati e colpiti dalle violenze dei repubblicani. Ricordo le giornate sanguinose del gennaio 1944, durante il periodo del grave processo di Castelvechio, quando vi erano migliaia di repubblicani che, alzando il pugnale, volevano aver l'onore di fucilare Ciano, che è stato fucilato con gli altri. Io non penso a quel processo come valore politico, io penso solo che quegli uomini volevano l'onore di fucilare coloro che erano stati loro comandanti. Ebbene, onorevoli colleghi, quando io penso a questa ferocia, che si deve aggiungere a quelle che ha ricordato ieri l'amico Gasparotto; quando penso a quello che ha detto ieri il senatore Parri con facondia e serenità, quale comandante del corpo di liberazione, permettetemi, non posso dimenticare quelli della divisione « Acqui » che, a Cefalonia, Corfù, a Santa Maura sono stati fucilati: 10 mila soldati fucilati, 500 sono stati gli ufficiali fucilati.

Ebbene, quegli uomini devono essere un perenne monito per tutti i legislatori, e per tutti i militari italiani. Ed io penso che il Ministro della difesa non possa essere d'accordo neanche con la Commissione per il ritorno al progetto ministeriale. Anche lei, signor Ministro, ha combattuto per la libertà; lei lo ricorda: sono stato assolto insieme con lei nel 1926, per amnistia, dal reato di costituzione di bande armate. Ebbene, noi combattevamo per la libertà e in nome di questa libertà, per la memoria dei caduti, noi domandiamo che non si deturpino queste memorie, che non si violino le tombe. Non vogliamo che da lontano vengano queste iatture

che possono incrinare veramente la compagine morale che si sta ristabilendo nel nostro Paese.

Ebbene, onorevoli colleghi, mi auguro che la memoria dei nostri caduti, che la memoria dei martiri e dei seviziati, dei tanti che furono internati nei campi di concentramento in Germania non abbia mai a suonare come un rimorso per noi. Io voglio che duri, alla nostra dura e laboriosa fatica, la memoria di quei grandi che sono caduti, dal più umile al più elevato in grado, e vorrei che ora che si stanno avvicinando le elezioni amministrative, fosse compito delle nuove amministrazioni quello di intitolare le vie e le piazze dei Comuni d'Italia, ingemmandole ed infiorandole, con nomi dei martiri della libertà, non solo per un degno ricordo ma a perenne vergogna e scherno di coloro che di questa legge vorrebbero beneficiare. (*Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra; molte congratulazioni.*)

GASPAROTTO. Che la Commissione ritiri il testo da essa proposto e si voti all'unanimità quello già approvato dalla Camera!

PRESIDENTE. Senatore Gasparotto...

GASPAROTTO. Lei, signor Presidente, sente più di tutti queste nostre idee, perchè lei ha avuto l'alto onore di essere condannato a morte per la libertà. (*Vivi applausi da tutti i settori all'indirizzo del Presidente.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zotta. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Il relatore ha reso un ottimo servizio alla chiarificazione del problema spiegando la natura giuridica dei benefici ai combattenti.

Anche l'onorevole Caldera, che mi ha preceduto, ha seguito l'esempio.

Non si tratta di un premio e neppure di un beneficio: ma di una misura diretta a ristabilire l'equilibrio turbato nel campo sociale. Vi sono cittadini che, per difendere la Patria, hanno abbandonato la loro normale occupazione ovvero non hanno avuto la possibilità di sistemarsi, a differenza di altri, nei cui confronti la vita si è svolta, da questo punto di vista, in un ritmo di normalità.

Si chiede ora che in conformità a quanto si è praticato in precedenza (guerra 1915-18, guerra etiopica 1935-36) venga in qualche maniera compensato il danno subito dai cittadini per il servizio prestato in guerra, col fare re-

cuperare loro sia pure in parte il tempo e le possibilità perdute di fronte a coloro che, non avendo prestato servizio militare, hanno potuto più agevolmente sistemarsi nella vita civile o svolgere le loro naturali occupazioni a tutto detrimento degli assenti.

Tali benefici consistono principalmente:

nel computo ai fini del servizio nella posizione ausiliaria del periodo di guerra;

aumento del limite massimo di età per partecipare ai concorsi per pubblico impiego;

diritto a partecipare a taluni concorsi riservati ai combattenti.

Dunque si tratta di una misura diretta a ristabilire, nei limiti del possibile, l'equilibrio turbato a causa della guerra: ma non già di un premio. Chi combatte, compie il proprio dovere difendendo con le armi il proprio Paese. Non ha perciò diritto ad una particolare ricompensa. Lo stesso problema è stato dibattuto a proposito delle pensioni di guerra. E si è detto allora che la pensione non rappresenta un premio per chi ha sofferto più degli altri a causa della guerra, con mutilazioni od infermità ovvero con la perdita di persone care. Costoro hanno combattuto ed hanno compiuto il loro dovere di cittadini: come si compie il proprio dovere, rispondendo al servizio di leva, ubbidendo all'ordine di mobilitazione, di requisizione, pagando le imposte, partecipando al censimento, all'elettorato attivo, ecc. Sono oneri che derivano dal fatto di far parte di una collettività sociale organizzata in Stato. L'adempimento di un dovere non è, perciò, fonte di diritti particolari. Il diritto alla pensione sorge dal fatto che determinati cittadini, a differenza degli altri, a causa delle mutilazioni ed infermità o della morte di congiunti, hanno ricevuto un particolare danno, che è giusto ricada, si ripartisca, nelle possibili (e qui alludo alle possibilità giuridiche ed economiche) misure di risarcimento, sulla collettività intera, in servizio della quale quel danno è stato causato. Quindi non si tratta di un premio o di un diritto per aver difeso la Patria in armi, ma di una misura intesa a ristabilire, nei limiti del possibile, l'equilibrio economico turbato. Analogamente nel campo odierno: non si tratta di un premio, ma di un mezzo di riparazione.

Se tale è la natura di codesto particolare corrispettivo, è evidente che esso fa parte del pa-

trimonio giuridico del cittadino e lo Stato — a voler considerare il suo comportamento in una sfera etica — vien meno ai suoi doveri o abusa della sua potestà se sminuisce, senza un grave motivo, la personalità giuridica del cittadino, spogliandolo arbitrariamente di un diritto.

La questione è stata discussa anche a proposito delle pensioni. Ed è stata proprio l'opposizione a sostenere nella maniera più energica come lo Stato non abbia potere per distruggere il diritto a pensione qualunque sia stato il comportamento successivo del titolare. I casi di perdita sono stati contenuti entro limiti di massimo rigore:

a) pena superiore ai tre anni, in base al Codice penale militare che rende il condannato indegno di appartenere alle Forze armate;

b) condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) condanna con sentenza passata in giudicato per reati di tradimento, spionaggio, codardia, abbandono di posto, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria.

Analogamente per i così detti benefici ai combattenti le esclusioni, in termini più aderenti al concetto, le perdite — poichè si tratta di un diritto e non di un beneficio — sono state comprese finora in un ambito molto ristretto:

a causa di delitti commessi durante la guerra;

o a carico di coloro che fossero incorsi in una sanzione di stato, cioè di un provvedimento punitivo così grave da incidere sul rapporto d'impiego e quindi sullo *status* della persona.

Il decreto legislativo da ratificare (4 marzo 1948, n. 137) — che molti colleghi vorrebbero su questo punto mantenere in vita — estende le esclusioni a coloro che siano stati puniti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, che non siano discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari — di qualunque genere, dagli arresti semplici alla rimozione del grado —:

per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche;

o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana;

o per aver prestato giuramento a quest'ultima.

Vi sono compresi circa duecentomila cittadini.

Il Governo in sede di ratifica aveva opportunamente proposto che la perdita dei diritti combattentistici colpisse solo coloro che avessero già riportato una sanzione di stato. Non è stata di questo avviso la Camera, la quale pur mitigando il rigore del decreto legislativo, ha mantenuto ferma però la perdita per alcune sanzioni correttive, fino al rimprovero solenne.

Come è noto le punizioni militari si dividono in due categorie:

a) punizioni puramente correttive che vanno dal richiamo al rimprovero, agli arresti semplici e di rigore, al rimprovero solenne, agli arresti di fortezza;

b) punizione di stato: sospensione dall'impiego e dal grado, dispensa dal servizio, rimozione dal grado.

La linea di demarcazione tra la prima e la seconda categoria è profonda.

Le sanzioni della prima hanno uno scopo correttivo, educativo, sono proprie dell'ordinamento militare, in quanto sono afferenti a quel particolare tenore di vita, tutto improntato a senso di gerarchia, a spirito di subordinazione e di obbedienza, a disciplina, a rigore. Sono misure di carattere interno, predisposte non già ad eliminare, ma a formare il personale. Chiunque abbia frequentato un'accademia sa come queste sanzioni siano quivi molto più rigorose che presso i reparti. Esse fanno parte del sistema educativo militare.

Le altre sanzioni, invece, hanno un carattere eliminativo. E perciò si dicono di stato, in quanto incidono sullo stato giuridico del militare. Esse dunque suppongono l'accertamento di una responsabilità, che riveli la incompatibilità dell'individuo a continuare a prestare servizio nell'Amministrazione militare.

Vi è stata finora una correlazione tra sanzioni di stato e perdita dei diritti combattentistici. La legge precedente (guerra 1915-18 e guerra italo-abissina), richiamata dalla legge vigente, (regio decreto legislativo 8 luglio 1941) contempla la perdita dei benefici combattentistici nel caso di punizioni disciplinari che importassero l'adozione di provvedimenti di stato. Il giudizio sulla esclusione o meno dei diritti combattentistici è stato emesso dalle apposite Com-

missioni giudicatrici. Le quali nei casi in cui hanno ritenuto il comportamento del militare di tale gravità da giudicarlo passibile della perdita dei diritti combattentistici, gli hanno irrogato una sanzione di stato — poichè la legge allora vigente, e cioè il citato regio decreto legislativo 1941, stabiliva tale effetto a carico di coloro che avevano riportato una sanzione disciplinare di stato; negli altri casi si sono limitati ad una qualsiasi misura correttiva, che poteva andare dal rimprovero semplice agli arresti di fortezza. È chiaro che, se la Commissione avesse saputo che anche la pena correttiva, nella forma del rimprovero solenne — come la Camera ha approvato — porta le conseguenze proprie delle sanzioni di stato, cioè la perdita dei diritti combattentistici, essa — che queste conseguenze non voleva, altrimenti avrebbe applicato una sanzione di stato — sarebbe scesa alla sanzione immediatamente inferiore, avrebbe applicato gli arresti di rigore. Il provvedimento odierno è strano: annulla la legge del 1941: ma tiene fermi i giudizi pronunziati in base ad essa; senza considerare che anche il giudizio dovrebbe essere annullato e rifatto secondo la nuova legge. Se ciò non avviene, il provvedimento vizia *ex post* lo svolgimento del giudizio, lo rende illegittimo poichè il suo risultato — che dovrebbe come in ogni giudizio poggiare su di una impostazione ipotetica di questo tipo: se tu commetti una determinata azione, sarai punito con una determinata sanzione, e cioè su due presupposti, la commissione di un fatto, l'esistenza di una sanzione fissata per legge — ha come proposizione nota il primo termine del periodo ipotetico, cioè la commissione del fatto, ma ignora il secondo e cioè l'entità della sanzione. La quale nel momento del giudizio importava conseguenze solo correttive, dopo è cresciuta autonomamente, al di fuori della volontà del giudice e della valutazione del fatto, si è resa suscettibile di effetti giuridici di eccezionale gravità, proprio quelli che il giudice, applicando un tal genere di sanzione, decisamente non aveva voluto. Questo procedimento urta contro la logica, contro la morale, contro il diritto. Mario Pagano e Cesare Beccaria avrebbero di che gridare alla inciviltà e alla barbarie di costoro. Ed io penso che la Corte costituzionale potrebbe annullare una sì fatta legge il-

legittima per violazione dei principi fondamentali di diritto e di procedura.

Come si fa a supporre con tranquillità di coscienza che il limite segnato dalla Camera e quello indicato ora dalla Commissione del Senato indichino il punto di demarcazione sia pure con approssimazione? Quella approssimazione che è nelle cose di questo mondo, ma che tuttavia deve far tremare le vene ed i polsi, quando si tratti di applicazione di sanzioni penali, così gravi come quelle che hanno per effetto di contestare la stessa qualità di combattente a molti di coloro che per oltre tre anni hanno combattuto, si sono sacrificati, hanno messo a repentaglio la vita, hanno degnamente, valorosamente servito il Paese in guerra!

Si consideri che il giudizio su costoro è stato emesso da undici Commissioni diverse. Unica direttiva precisa, chiara era quella derivante dalla distinzione sopraccennata tra le categorie di persone, importanti l'una provvedimenti di stato, e quindi in virtù della legge vigente (1941) la perdita della qualifica di combattente, l'altra sanzioni aventi mere finalità correttive ed educative. Sicchè netto essendo il taglio, su questo punto, dell'applicazione dell'una o dell'altra categoria di sanzioni, è da supporre che le Commissioni avessero tutte per guida la conoscenza del solco profondo che le divide e perciò il loro giudizio fosse ispirato ad un criterio unitario. Ma, nell'ambito delle sanzioni correttive, quale criterio unitario poteva aver guidato le undici diverse Commissioni ad applicare l'una o l'altra sanzione? Noi assisteremmo a questo assurdo: che di due persone, che abbiano commesso lo stesso fatto, l'una conservi la qualifica di combattente per essere stata punita con arresti di rigore, l'altra la perda per essere stata punita con rimprovero solenne. Ma ci si è resi conto del modo in cui queste ste punizioni venivano applicate? Undici Commissioni diverse, senza una disposizione di legge che stabilisse i limiti di applicabilità di ciascuna sanzione, sotto Ministri diversi, succedutisi nel tempo, senza una linea direttiva unitaria, con una varietà di umori e di criteri che va colorandosi, nel tempo, con tinte sempre meno fosche, tutto ciò non può non aver creato un'enorme sperequazione di giudizio.

È da notare, in particolare, che sono rimasti esenti da ogni procedimento di discriminazione

i sottufficiali non di carriera, i graduati ed i militari di truppa...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Si pensi che gli appartenenti alla X MAS hanno tutti i diritti! .

ZOTTA. ...mentre ciò non avverrebbe per un ufficiale di complemento anche per una mancanza lieve. Ciò si risolve in una grave sperequazione fra categorie di cittadini che, di fronte al fatto del proprio comportamento in sè preso, possono ritenersi ugualmente colpevoli o ugualmente meritevoli.

Ma si aggiunga che gli ufficiali inferiori in servizio permanente, che non siano stati colpiti da sanzioni espulsive, sono rimasti in carriera, in quanto per essi non è stata applicata la legge sullo sfollamento dei quadri, limitata per l'Esercito agli ufficiali superiori e generali. Ora, applicando questa legge, come si potrebbe conciliare con l'onore militare il mantenimento in servizio, in S.P.E., di ufficiali cui sia stata comminata la perdita dei diritti combattentistici?

E direi di più; come armonizzare questo provvedimento con le leggi di epurazione? È noto che queste si sono andate via via stemperando in un cielo che sulle prime era torrido ed infine è divenuto sereno. Il giuramento, che con la prima legge era motivo di dispensa dal servizio, oggi non è più preso in considerazione. Il servizio militare presso la cosiddetta repubblica sociale italiana è considerato soltanto quando sia volontario ed in reparti operanti.

E così è avvenuto che siano stati reintegrati in servizio, col diritto agli arretrati di stipendio, impiegati che hanno a carico fatti molto più gravi di quelli che nel campo dell'Amministrazione militare hanno dato luogo a rimprovero solenne e che, secondo il testo della Camera, cagionerebbero la perdita dei diritti combattentistici.

Ora non si comprende come queste leggi debbano agire in modo così diverso che, per lo stesso fatto, l'una considera incolpevole l'individuo e degno di servire il Paese come funzionario (e tra i funzionari v'è l'ufficiale stesso), l'altra gravemente responsabile a tal punto da ritenerlo indegno di conservare i diritti combattentistici.

Mi sembra che sia tempo che si rassereni il cielo anche nel settore combattentistico e che

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

perciò, analogamente a quanto si è fatto per i funzionari, si eliminino i motivi di risentimento e si accolga il testo governativo che limita le esclusioni alle sanzioni di stato.

La verità è che il Paese dopo l'8 settembre 1943 nelle zone occupate dei tedeschi ha attraversato un momento critico eccezionale, che non ha precedenti nella storia.

Mi guardo dal ricostruire tempi o dal ricordare circostanze, che sono impresse dolorosamente nell'animo di tutti. E perciò è forse tanto difficile ancora oggi elaborare con serenità una legge che è norma e sentenza di condanna insieme!

Certo è che il legislatore-giudice deve stare ai canoni del procedimento giudiziario, come avviene nei giudizi penali, in cui la personalità dell'imputato e l'entità del fatto vanno guardate nella cornice dell'ambiente sociale e del tempo in cui la violazione di legge è stata consumata, e da codesto esame scaturiscono talvolta elementi di discriminazione o di attenuazione del reato. (Vedi ad esempio il delitto della folla). Oggi il legislatore che è giudice deve considerare che il Paese, nella zona di occupazione, era travagliato da una crisi interna, per cui sembrava avesse perduto, in larghi strati della cittadinanza, la coscienza della propria unità, indipendenza, dignità nazionale. Non è vergogna il rammentarlo oggi quando, a così breve distanza, esso ha saputo redimersi e riacquistare il senso della sua fierezza e della sua dignità con ritmo che ha destato ammirazione ovunque. Ma nel momento del collasso, lo smarrimento parve così grave e tanto diffuso che riesce difficile farlo scontare all'individuo singolo come un fatto suo proprio, liberamente, conscientemente voluto, *frigidò pacatoque animo*, come dicono i criminalisti.

Vero è che si trattava di un governo illegittimo. Ma i suoi ordini di mobilitazione erano seguiti da minaccia di esecuzione capitale, di rappresaglia sulle famiglie e sugli averi. Fu un momento di sgomento generale, oltre che di incertezza. Per caso, in quel periodo di tempo mi trovavo a Gubbio, latitante, con moglie e bambini; avevo avuto ordine di partire per il Nord per raggiungere ivi la nuova sede del Consiglio di Stato. Tutto quello che potetti fare fu di fuggire da Roma e di disperdere le mie tracce tra le montagne dell'Umbria. Lì io

ho visto il terrore che incutevano quei manifesti in doppia lingua, che erano appiccicati ad ogni angolo di muro: parlavano di fucilazione immediata per coloro che non si presentassero. Vedevo tanti soldati, specialmente dell'Italia meridionale, perchè questi non avevano avuto il tempo di varcare la linea di fuoco. Erano sbandati, incerti, non avevano un'idea chiara di ciò che avvenisse e tanto più ignoravano quale fosse il dovere del momento. Erano stati abbandonati dai capi militari e civili. Gente completamente isolata, allo sbaraglio, senza pane e senza tetto, alla mercè dei fuochi incrociati degli uni e degli altri.

Con quale coscienza noi emettiamo oggi una sentenza di condanna contro costoro, per il fatto che si sono indotti finalmente, spinti dalla minaccia, dall'incertezza, dall'abbandono, dalla fame, a vestire la divisa della così detta repubblica sociale? Io sono profondamente commosso dinnanzi al suo dolore di padre, onorevole Gasparotto. L'esposizione che ella ha fatto degli eccidi commessi dai repubblicani ci ha profondamente impressionati. Ed è giusto, è umano che ella reclami per tutti i morti una legge che sia di ammonimento contro gli assassini e i traditori. Ma, onorevoli signori, il processo sia fatto con severità e con giustizia. Siano ricercati ed incriminati i responsabili, gli assassini: ma non si faccia ricadere la loro colpa su degli innocenti.

Voi volete — dice l'onorevole Spezzano — svalutare i partigiani. Siete voi che volete farlo — io rispondo. Io giudico coloro che si sono smarriti, guardando ed ammirando i partigiani, i patrioti, i fieri sostenitori della indipendenza e della dignità del Paese nella lotta di liberazione. Tanto maggiore è la mia considerazione verso coloro che si sono smarriti quanto maggiore è l'ammirazione verso quelli che hanno intuito la via del dovere e l'hanno seguita con sacrifici. Chè se riteniamo che i primi abbiano vilmente defezionato, quale gloria sarebbe degli altri? Ad essi resterebbe solo il titolo di aver fatto il proprio dovere. A me sembra invece, se si considerano le circostanze in cui la loro azione si è svolta — ordini con minacce di fucilazione, latitanza, vita alla macchia, insidie, spionaggi, persecuzioni, fuoco, combattimenti, indigenza, tortura, deportazione personale e familiare — che codesti gene-

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

rosi abbiano titolo per essere elevati su di un piano di gran lunga superiore a quello di chi ha fatto soltanto il proprio dovere. E allora perchè essi restino su questo piano di eccezione e di eroismo, è necessario guardare nella linea della normalità, triste e mortificante quanto si voglia, perchè tristi e mortificanti erano i tempi, gli altri che si sono smarriti.

Poniamo fine alla guerra civile!

Il provvedimento odierno segna una tappa nel processo di normalizzazione della vita del Paese. Codesta tappa sarà finale, se il responso che il Senato sta per emettere sia ispirato ad un senso di distensione, di amore, di concordia civile, altrimenti sarà soltanto una sosta nel faticoso cammino verso l'unificazione degli spiriti e la fraternità nazionale, tanto scosse dagli eventi di guerra e dal naturale spirito di rancore del dopo guerra.

Sono duecentomila italiani che attendono il nostro responso. Il Paese si attende da voi un giudizio sulla loro condotta. Codesto giudizio oggi è stato già emesso dalla pubblica opinione e la storia domani darà per suo conto quello definitivo. Qui si tratta di sapere se di codesto comportamento, che la pubblica opinione ha giudicato e condannato, debbono i responsabili rispondere con le sanzioni irrogate per gravi reati militari o se — tenuto conto delle circostanze del tutto eccezionali, senza precedenti, nelle quali la loro attività si è svolta e del numero ingente di persone che nello stesso modo sono cadute nell'errore, ma soprattutto guardando alla unità del Paese, che oggi più che mai, preme ai buoni italiani tener salda contro tutte le forze disgregatrici e che sarebbe fondamentalmente compromessa da un provvedimento che perpetuasse la distinzione dei cittadini in due categorie — non convenga piuttosto obliare il passato e volgere fiduciosi lo sguardo verso l'avvenire.

Chè una tesi oltranzista potrebbe avere solo il sapore acre di una recrudescenza politica. E pessima politica sarebbe codesta! Politica di vendetta e di odio, la quale cozza violentemente con lo spirito di perdono e di fraternità cristiana che dovrebbe guidarci finalmente in questa travagliata esistenza, che gli uomini si industriano a rendere sempre più difficile, ed instaurazione di un metodo che domani, sempre, ad ogni mutamento politico potrebbe tornare a

fare il suo esperimento, cui oggi il Parlamento italiano darebbe il crisma della legittimità.

No! Basta con la retroattività delle leggi penali, con i tribunali speciali, con l'epurazione, con il disconoscimento dei diritti dei combattenti! Non si discrediti la democrazia! Che se la democrazia dovesse apparire come l'apportatrice di siffatti metodi vessatori, i popoli finirebbero col giudicarla quale mezzo incivile di governo e noi stessi in tal modo prepareremmo, renderemmo auspicabile l'avvento di quelle stesse forme politiche, in odio alle quali codeste misure di rappresaglia vengono escogitate. E così perpetueremmo il disordine e la rovina!

Sforziamoci di non dare al provvedimento odierno un carattere politico, vediamolo alla luce delle norme giuridiche e morali. La migliore politica è quella in cui il diritto è tutto irradiato dalla luce morale. E allora potremmo davvero salutare questo giorno, come quello in cui la normalizzazione del Paese può dirsi effettuata, in una sfera di cordialità, in un alone di unità spirituale e nazionale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lamberti. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in alcuni interventi di oratori dell'opposizione si è manifestato, anche se in forma talvolta un po' dissimulata, un sospetto relativo ai motivi ispiratori del presente disegno di legge che mi pare valga la pena di raccogliere per un chiarimento. Non in questa Aula, io credo, ma indubbiamente in alcuni settori del Paese c'è una certa varietà di atteggiamenti nel considerare e nel valutare quei tragici eventi a cui è collegato il disegno di legge che stiamo discutendo. C'è qualcuno (il cui atteggiamento definirei nostalgico, tanto per usare una parola corrente), che pare pensare e giudicare che in fondo avevano ragione quelli che stavano di là, e che, qualunque cosa oggi si faccia che torni in qualche modo a loro vantaggio, è giusta riparazione ad una ingiustizia consumata a loro danno. Ci sono altri, il cui atteggiamento non saprei come definire, (lo chiamerò liberale, non nel senso politico della parola, ma piuttosto in un certo senso filosofico), che sono avvezzi a valutare l'eticità dell'umana condotta non tanto dall'intrinseca validità dei motivi spirituali a cui essa si ispira, quanto

dalla maggiore o minore coerenza dell'attività pratica agli intimi convincimenti. Naturalmente per costoro l'essere stati di qua o di là può essere cosa indifferente, perchè indifferente è il contenuto spirituale che determina il nostro agire. Ora sia ben chiaro che il mio pensiero, e quello, credo, della totalità dei colleghi che siedono qui dentro, non consente nè con gli uni, nè con gli altri. Io non potrei mai accedere ai loro principi, nè accettare l'equazione: verità = errore, o giustizia = ingiustizia, o libertà = tirannide, o bene = male. Io credo ad una moralità oggettiva, alla quale si debbano commisurare gli atti umani, e da cui si debba giudicare l'intrinseca validità degli atteggiamenti spirituali da cui questi atti scaturiscono. E allora, se così è, mi sembra che, non soltanto sotto il punto di vista giuridico, che è evidentissimo, ma anche sotto il punto di vista morale, ci sia un criterio di discriminazione sicura tra coloro i quali si sono trovati di là o di qua della fatale Linea gotica.

Pertanto questo disegno di legge, sotto il punto di vista della giustizia assolutamente e obiettivamente considerata, non vuol essere riguardato come tendente al ripristino di una ingiustizia turbata. Io apprezzo moltissimo le considerazioni fatte dall'amico e collega Zotta, che riguardano la giustizia applicata e la giustizia distributiva, ma, per quel che concerne la giustizia assoluta, questo disegno di legge non può essere riguardato se non come atto di clemenza, come un gesto di umana comprensione, e, se voi volete, come un atto di opportunità politica, i cui motivi sono stati poc'anzi egregiamente illustrati dal collega Zotta: pacificazione degli animi, unificazione del Paese. Certo, questo è il significato ultimo del presente disegno di legge. Infatti, per quanto concerne la valutazione obiettiva di quel tale comportamento, purtroppo io dovrei consentire con un giudizio durissimo che ieri il senatore Parri ha proferito, un po' a fior di labbra, perchè anche a lui evidentemente dispiaceva usare una parola così dura, tradimento.

Però, se da questo piano di valutazione obiettiva e per così dire astratta, noi, non dico scendiamo, ma ci trasferiamo (perchè è un piano parallelo e non inferiore) su un piano di valutazione concreta, e quindi anche necessariamente

subiettiva, della condotta di coloro che giurano fedeltà alla repubblica di Salò e militano al suo servizio, se noi ci trasferiamo su quest'altro piano, penso che si possano applicare a questa tragica situazione e a coloro che in essa sono stati coinvolti, le parole che Cicerone nella sua difesa di Ligario, che aveva seguito la parte di Pompeo, rivolgeva a Tubero: *Scelus tu illud vocas, Tubero? Cur? Isto enim nomine illa adhuc causa caruit. Alii errorem appellant, alii timorem; qui durius, spem, cupiditatem, odium, pertinaciam; qui gravissime, temeritatem. Scelus, praeter te, adhuc nemo. Ac mihi quidem, si proprium et verum nomen nostri mali quaeritur, fatalis quaedam calamitas incidisse videtur, et improvidas hominum mentes occupavisse, ut nemo mirari debeat humana consilia divina necessitate esse superata.*

« Tu lo chiami un delitto, questo, o Tubero? Perchè? Finora non si è dato codesto nome a quel modo di agire. Alcuni lo chiamano errore, altri paura; chi lo giudica più duramente lo chiama speranza, ambizione, odio, pertinacia; chi lo giudica ancora più duramente lo chiama temerità; ma delitto, finora, nessuno, all'infuori di te. Io per me, se dovessi dire una parola definitiva su questo male che su di noi si è abbattuto, direi che una sventura fatale ci ha travolti talchè non c'è da stupirsi se gli umani propositi non hanno potuto far fronte ad una divina necessità ».

Questo è il concetto di Cicerone, che mi sembra in gran parte applicabile al caso nostro. C'è veramente qualcosa di fatale in quel che è successo, c'è, in qualche modo, una *divina necessitas*, almeno se noi valutiamo in concreto la situazione, sia guardando alle circostanze, sia guardando alla preparazione, all'attitudine, all'orientamento spirituale con cui i singoli si sono trovati a dover affrontare quelle circostanze.

Di queste molti hanno parlato; io mi limiterò, a titolo di esempio, a citare un caso che mi sembra particolarmente significativo. Avete mai riflettuto sulla situazione in cui si sono trovati i carabinieri? In forza di una convenzione internazionale, e di norme precise del loro proprio regolamento, che furono in quella circostanza richiamate per radio con due ordini trasmessi dal Governo legittimo, essi dovevano rimanere in sede a tutelare l'ordine pubblico, ad

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

attendere chiunque sarebbe venuto, per mettersi a sua disposizione per continuare la propria missione. Essi lo fecero. Indubbiamente la loro posizione a un certo momento era infinitamente più difficile di quella di coloro che avevano avuto la possibilità di una scelta fin dal principio, e che saggiamente, oltre che coraggiosamente, avevano preferito rifugiarsi sui monti. Quando fu fatto a costoro, che si erano spontaneamente consegnati alle autorità tedesche e fasciste occupanti, l'invito a trasformarsi da carabinieri in guardie nazionali, essi avrebbero potuto, se avessero voluto, scegliere la strada della deportazione, magari della morte, ma non possiamo porre l'eroismo come norma di vita, come norma obbligatoria di vita. Noi sappiamo quello che avvenne a molti di essi; parecchi, che pur si erano piegati alla necessità, destarono negli occupanti il legittimo sospetto che, pur cedendo alla coercizione, essi non fossero elementi fidati del nuovo regime fascista, e furono arrestati e deportati in Germania. Ma anche per questi, finora, non vige nessuna discriminazione. Essi ebbero delle punizioni miti, ma furono puniti, e non possono riscattare quei meriti combattentistici, che pur avevano acquisito durante la legittima guerra del 1940-43.

Vi basti questa circostanza come esempio di quella che fu la situazione concreta di quel tempo difficile: ma mi interessa di più, onorevoli colleghi, richiamare la vostra considerazione sullo stato d'animo con cui molti di quei giovani si trovarono di fronte alla terribile alternativa, alla difficilissima scelta.

Non ripeterò quel che ha detto il collega Zotta, cioè che per molti era un problema di vita o di morte, per sé e per i familiari. Io voglio riferirmi soprattutto a quelli i quali non piegarono per queste considerazioni, ma perchè, sinceramente, sebbene erroneamente, crederono di doversi orientare verso quella parte. Quanti fra noi, onorevoli colleghi, hanno fatto l'esperienza di vivere, durante i decenni del fascismo, a contatto quotidiano dei giovani delle scuole medie, dei giovani liceali soprattutto? Io vedo un collega, il cui antifascismo non può essere messo in dubbio, che mi fa in questo momento un cenno di consenso. Noi, che quella esperienza abbiamo fatto, sappiamo quale era la coercizione morale a cui essi erano continua-

mente sottoposti, quale la retorica bolsa, vuota, patriottarda, che essi sentivano suonare continuamente alle loro orecchie. Noi sappiamo bene che cosa è la Patria, crediamo per lo meno di saperlo; noi crediamo che la Patria, anche se si evolve dalla tribù alla *polis*, alla nazione, alla razza, e potenzialmente tende ad abbracciare, a comprendere tutti gli uomini, è però, pur evolvendosi, una categoria insopprimibile dello spirito; ma in tanto è una categoria eterna dello spirito, in quanto si inquadra in un mondo di valori dai quali non si può in alcun modo prescindere: perchè non c'è Patria dove non c'è libertà e rispetto della dignità dell'umana persona; non c'è Patria dove non c'è rispetto di quell'organismo naturale che non solo coesiste con lo Stato ma preesiste allo Stato, la famiglia; non c'è Patria dove non c'è rispetto della comunità professionale, e così via. Noi sentiamo così la Patria. Ma essi non erano stati educati a sentirla così. Io mi ricordo del profondo stupore, del turbamento, della commozione con cui molti giovani di liceo reagivano (in senso positivo) a parole come quelle che l'Alfieri pone in bocca ad Icilio nella Virginia: « Taci. Quel nome (patria) proferir osi tu?... »; non c'è Patria, dice sostanzialmente Icilio, dove non ci sono per l'appunto quei valori di cui ho parlato. Ma quante volte queste parole potevano giungere fino a loro? Purtroppo con tutta la buona volontà del mondo non si potevano far giungere queste parole al loro orecchio se non per il tramite dell'Alfieri, qualche volta del Foscolo o del Manzoni o del Carducci. Bisognava insomma far parlare qualche altro, ma non era possibile a chi insegnava, specialmente a chi insegnava nelle scuole di Stato, pronunciare in proprio queste parole di ragionevolezza, parole che proporzionassero, che concretassero l'idea di Patria. E allora, usciti dalle scuole con questa educazione, vacua quanto volete ed erronea, ma di cui essi erano impregnati, che cosa potevano fare? Sinceramente io me lo domando e vi prego di porvi questo quesito: che cosa potevano fare questi giovani italiani? Certo, obiettivamente, non ho il minimo dubbio che essi sbagliarono, ma sbagliarono in buona fede; in un certo senso essi non potevano fare altrimenti, e pertanto è necessario che di tutto questo noi teniamo conto oggi di fronte alle decisioni gravi che stiamo per prendere.

Ho riflettuto profondamente a quello che ha detto ieri il collega Parrì. La sua voce, solitamente autorevole, mi è sembrata particolarmente autorevole in questa circostanza. Qualcosa che egli ha detto mi ha lasciato perplesso, lo confesso. Egli ha detto: largheggiamo quanto si vuole nel concedere discriminanti, stabiliamo che non saranno colpiti dalla perdita dei diritti combattentistici tutti coloro che, pur avendo giurato fede alla repubblica di Salò, hanno dei meriti da rivendicare, e diciamo che questi meriti non sono solo l'invalidità permanente, le mutilazioni eccetera, ma anche un minimo di servizio di guerra prestato, secondo la proposta della Commissione; ma non sono altrettanto d'accordo quando si vuole stabilire un diverso limite oltre il quale nessuna discriminazione sarà possibile: non più il rimprovero solenne, ma le sanzioni di stato.

Capisco che su una questione di questo genere si possa discutere lungamente, ma in realtà è una questione di ordine quantitativo, non qualitativo. Il vero problema è di vedere se noi vogliamo abbracciare in questo atto di clemenza cento, centocinquanta o duecentomila persone. Sarebbe possibile sostenere le più svariate proposte in questo campo, si potrebbe dire: arriviamo fino a cinque giorni di arresti semplici o a dieci giorni di arresti di rigore. Ora, in questa possibilità di scelta, il criterio proposto dalla Commissione, quello della distinzione fra sanzioni disciplinari di stato, e non di stato, per la sua consistenza obiettiva e per le forti ragioni di ordine giuridico che nella relazione sono così finemente illustrate dal senatore Cerica, mi sembra migliore di ogni altro criterio discriminativo. Non so se accettandolo noi correremo il rischio di comprendere tra coloro che beneficeranno di questa legge anche qualcuno che si è macchiato di quei delitti che il senatore Gasparotto ha ieri con tanta passione rievocato qui dentro, ma qualunque criterio noi adottassimo, questo pericolo lo correremmo egualmente. Noi sappiamo che tutti coloro che sono stati riconosciuti colpevoli di quei delitti non potrebbero godere dei benefici di questa legge, anche nella forma in cui la Commissione la presenta. Se qualcuno è sfuggito alle proprie responsabilità, questo potrebbe averlo fatto e col testo approvato dalla Camera dei deputati e con quello che la Commis-

sione ci propone di approvare, perchè la differenza fra l'uno e l'altro testo non è qualitativa, ma quantitativa.

Concludo, onorevoli colleghi, esprimendo la mia adesione a questo disegno di legge. Di tutto quello che il senatore Gasparotto ha detto ieri, di tutti gli episodi che egli ha citato, in questo momento vorrei ricordarne uno solo, l'episodio di quel giovane patriota il quale, andando incontro alla morte per mano dei suoi fratelli, diceva: io muoio anche per voi. Mi sembra che egli esprimesse, onorevoli senatori, lo stato d'animo di tutti coloro che caddero in quella battaglia per la causa della libertà, di tutti coloro dei quali indubbiamente noi siamo qui dentro gli eredi, perchè non vi sarebbe un libero Parlamento di una libera Repubblica se essi non fossero caduti. Ma se lo spirito che animava quei giovani era quello che esprime quel grido così sublime (e indubbiamente così sincero, perchè in quei momenti non si mentisce), se quello era lo spirito, io dico che noi tradiremmo l'eredità che essi ci hanno lasciato, e gli ideali per cui si sono immolati, se volessimo perpetuare perennemente, nel campo degli spiriti e nel campo della vita sociale e politica, quella fatale Linea gotica che un giorno divise fisicamente l'Italia in due parti.

C'è qualcuno che si è domandato: se avessero vinto loro, gli altri, che cosa avrebbero fatto? Io non lo so, ma so che in ogni caso noi non dovremmo fare quello che avrebbero potuto far loro, perchè altra è la condotta di una tirannide e altra la condotta di un regime libero e democratico. *(Applausi dal centro, congratulazioni).*

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,50).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salomone. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, farò pochissime osservazioni per mettere nelle sue linee essenziali questo disegno di legge, che fu esaminato con ampiezza e serenità in due sedute della Commissione per la ratifica dei decreti legislativi.

Premetto che sulla convenienza di apportare delle modifiche al decreto legislativo dell'8 mag-

gio 1948 si è tutti d'accordo: d'accordo il Governo che presentò un analogo disegno di legge fin dal 1949, d'accordo la Commissione per la ratifica presso la Camera dei deputati, d'accordo la Camera dei deputati e quindi la Commissione senatoriale che, nella sua grande maggioranza, ha portato altre modificazioni. Io credo che si sia esagerato sulla portata e sulla importanza delle proposte della Commissione senatoriale. In sostanza questa si è trovata d'accordo sui seguenti punti principali.

Primo. Evitare la casistica di cui si fa cenno negli articoli 4 e 6 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, concetto di casistica a cui si è riferito anche il senatore *Parri*. Certo che, quando si potesse fare un giudizio caso per caso, evidentemente si raggiungerebbe il massimo della giustizia. Ma noi dobbiamo considerare — e la Commissione ha considerato — i gravi inconvenienti che ne verrebbero, se si adottasse questo sistema, per cui le Commissioni investite dell'esame di parecchie decine di migliaia di domande, non finirebbero il loro compito che fra un decennio, a prescindere da quell'arbitrio, sia pure prudente, demandato al Ministro della guerra. Quindi la Commissione senatoriale ha ritenuto di dover modificare questo punto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, perchè presentava gli anormali gravi inconvenienti nella sua esecuzione.

Secondo. Affermato il principio, la Commissione ha creduto di fissare delle norme obiettive, applicabili a tutti coloro che si trovavano in quelle determinate condizioni, e si è fermata sopra un concetto squisitamente giuridico, perchè da criteri giuridici la Commissione è stata guidata, criterio giuridico che è stato ampiamente e con acume svolto dal collega *Zotta*. Qui non si trattava di fare delle discriminazioni fra le varie sanzioni disciplinari, in quanto le sanzioni disciplinari furono applicate con diversi criteri, con criteri assolutamente disparati dalle varie Commissioni, secondo le varie armi. Il collega, senatore *Cerica*, vi farà una esposizione — come ce l'ha fatta in Commissione — delle aberrazioni relativamente a questa diversità di criteri, per cui il medesimo fatto veniva ad essere punito con una sanzione disciplinare diversa, a seconda dell'arma cui la persona apparteneva. E allora si è trovato

un criterio che poteva servirci veramente di discriminazione e si è detto: finchè si tratta di una sanzione disciplinare che arriva al « rimprovero solenne », che è un provvedimento disciplinare di indole amministrativa, noi diamo la possibilità di conservare il beneficio di combattente; al di là di quella sanzione disciplinare, quando si darà una sanzione disciplinare di stato, per cui il militare viene espulso dall'Esercito o dalla Marina o dall'Aviazione, allora noi questi benefici assolutamente li cancelliamo. Ed è stato adottato poi un altro criterio: la Camera aveva distinto i benefici che spettano agli ex combattenti. Le leggi danno agli ex combattenti molteplici benefici. La Camera dei deputati ha creduto di ridurre questi benefici soltanto ad alcune categorie ed allora noi diciamo: se riconosciamo competere il titolo di combattente, dobbiamo dare tutti i benefici conseguenti, riconosciuti dalle leggi, perchè dare solo alcuni vantaggi e toglierne altri significa una contraddizione con il titolo che riconosciamo della qualità di combattenti. Quindi, onorevoli colleghi, ritengo che questo disegno di legge debba essere esaminato con quella serenità e obiettività alla quale ci ha invitato l'onorevole *Parri* col suo pregevole discorso, e con quell'animo di distensione e conciliazione al quale ci ha invitato l'onorevole *Gasparotto* nel suo discorso appassionato.

Può la Commissione aver sbagliato, perchè nessuno a questo mondo è infallibile; potranno essere proposti emendamenti. La Commissione li esaminerà con il suo spirito obiettivo di serenità e di giustizia, e speriamo ne derivi una legge che nello stesso tempo s'ispiri ai principi della giustizia, raggiunga il vantaggio della conciliazione e della distensione degli animi e non suoni offesa a nessuno. Con questo spirito credo di aver potuto portare il mio modesto contributo all'esame di questo disegno di legge. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore *Leone*. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa nostra discussione, che segue quella avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, suscita indubbiamente l'interesse e anche la preoccupazione di tutti i sinceri democratici e di un forte numero di ex combattenti, che aspettano da noi un atto di giustizia, un atto

di doveroso riconoscimento per i loro meriti patriottici. Non entrero nei dettagli, anche perchè voglio essere brevissimo. Ricorderò soltanto che, con il progetto di legge del Governo, si assimilano, in definitiva, i partigiani e i reduci dalla Germania ai combattenti delle forze armate di Salò, salvo un piccolo numero di questi, che avessero subito speciali sanzioni. Come è noto, con la qualifica di combattenti si godono i seguenti speciali diritti: computo, per l'impiegato della pubblica Amministrazione, del tempo passato alle armi come periodo di tempo passato nell'Amministrazione; benefici di carriera per i mutilati, invalidi e feriti; aumento del limite massimo di età per poter partecipare a concorsi nelle pubbliche amministrazioni, possibilità — e questa è forse la parte più importante — di partecipare a concorsi speciali riservati ai combattenti. Ora, il progetto governativo, concedendo pari diritti a chi ha combattuto per la repubblica di Salò e a chi ha combattuto per l'Italia, porta a questa conseguenza, come già faceva rilevare il relatore della Camera, che, in un concorso, si potrebbero trovare, sullo stesso banco, a svolgere lo stesso tema, il seviziatore fascista repubblicano e il seviziato antifascista e partigiano, cioè il patriota si vedrebbe al fianco, sullo stesso banco, a contendergli il posto e il pane in questa Repubblica, colui che contro questa Repubblica ha combattuto, perchè allora combatteva contro l'Italia.

Ora, la Camera non ha voluto sanzionare, col suo voto, una simile ingiustizia ed assurdità. Voci contrarie ed appassionate si sono alzate dai banchi di sinistra come dai banchi di destra e dalla discussione della Camera è uscito un nuovo disegno di legge che, seppure animato da un alto e largo senso di comprensione, non sanziona l'ingiustizia che suonerebbe offesa alla memoria di tutti i nostri caduti, offesa a coloro che portano ancora i segni delle sofferenze patite, a coloro che hanno fatto degnamente il loro dovere di italiani, rifiutandosi di servire nelle file dello esercito della repubblica di Salò al comando dei tedeschi. Di che cosa siano stati capaci i repubblicani rastrellatori e serviziatori delle donne e dei nostri partigiani, ce l'ha detto ieri, con commossa eloquenza, il padre di un partigiano caduto al servizio della Patria, il collega Gaspa-

rotto. A noi, antifascisti democratici, ripugna accomunare i reduci di quelle bande di lanzichenecchi ai reduci delle nostre formazioni, delle nostre gloriose formazioni partigiane, nelle quali hanno combattuto valorosamente soldati e ufficiali; ripugna accomunare i nostri reduci ai repubblicani; ripugna accomunare i repubblicani ai reduci delle nostre Forze armate che hanno saputo scegliere la via dell'onore, invece che quella del tradimento. Si dice che, ponendosi su questo terreno, noi finiamo per colpire gli stracci, poichè la buona lana dei caporioni fascisti è già stata salvata con altri provvedimenti. Anzi, a questo proposito, dei cittadini privati ci hanno scritto delle lettere pregandoci di essere saggi, di non peccare di troppo zelo, perchè i provvedimenti che stiamo per approvare non si traducano in provvedimenti ingiusti. Questa è anche una preoccupazione, una esigenza nostra. Si tratta, però, ora, di salvare un principio di giustizia; ed è in nome di esso che anch'io elevo la mia modesta voce, ubbidendo all'obbligo di coscienza che mi viene dal ricordo dell'esempio e del sacrificio di tutti coloro che hanno combattuto valorosamente ed onoratamente per la nostra Patria.

D'altra parte, vi sono ragioni politiche, oltrechè morali, che ci spingono ad assumere questo atteggiamento. Infatti, coloro che, in nome della pacificazione e della spugna su tutto il passato, ci chiedono di assimilare, di mettere sullo stesso piano coloro che hanno combattuto per l'Italia e quelli che hanno combattuto contro di essa, sono quegli stessi uomini che, nei loro giornali e nei loro discorsi, ci gridano in faccia che essi non rinnegano quel passato, che si ritengono onorati di aver combattuto per la repubblica di Salò, che affermano di essere disposti ancor oggi a ricominciare. Certo, in una Repubblica come quella che sognavano tutti i nostri caduti, ed anche i vostri, onorevoli colleghi della maggioranza, questi insulti alla Resistenza e all'Italia degli italiani e non più dei tedeschi non sarebbero stati permessi. Certi giornalacci non avrebbero mai visto la luce nè si sarebbero mai trovati dei redattori, che avessero osato scrivere quello che hanno scritto e che mi risparmiò dal citare, poichè anche voi lo conoscete.

Mi basta soltanto ricordare che il relatore della Commissione alla Camera dei deputati,

il quale nel corso del suo lavoro aveva preso visione di quegli scritti, parte dei quali ha anche citato nella sua relazione, ha detto testualmente, in polemica col deputato missino Mierville: « Non li ho mai letti i vostri giornali perchè muovono la mia ira e mi fanno dimenticare di essere cristiano. Se mi fossi alimentato con ciò che scrivete, non avrei assolutamente steso la relazione nei suoi termini attuali ».

Sono episodi possibili soltanto nel clima politico che si è venuto a creare in Italia in questi ultimi tempi. C'è troppa gente che vuole farci ricordare il male che è stato fatto all'Italia. Significativa la notizia riportata dai giornali di oggi. Ho in mano il « Giornale d'Italia ». C'è una corrispondenza da Foggia e ve la leggo: « Spiacevole impressione ha prodotto nella cittadinanza la decisione adottata recentemente dal Ministro della difesa Pacciardi il quale ha ribattezzato il campo di aviazione di Amendola con il nome di Vampiria, mostrando di ignorare che la città fu in gran parte distrutta dalle ondate indiscriminate di bombardieri dell'aviazione alleata ».

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non è vero niente. Siccome nel campo di aviazione di Amendola gli aviatori, con i loro sforzi, risparmiando le sigarette, hanno creato un piccolo agglomerato di casupole, gli hanno dato scherzosamente questo nome. Il fatto è tutto qui.

LEONE. In ogni caso esiste questo nome di Vampiria.

A questo piccolo campo è stato dato il nome di Vampiria, è stato battezzato così. In ogni caso quel nome offende i sentimenti pacifici della popolazione di Foggia, la quale è stata semidistrutta proprio dall'aviazione inglese e mi associo, insieme a questa parte del Senato, al telegramma dell'ingegner Pepe al Presidente della Repubblica contro questa mostruosa decisione, anche se si tratta di un piccolo campo.

Ma lasciamo andare, Si dice poi che, l'8 settembre 1943, i soldati e gli ufficiali italiani si sono trovati nella necessità di scegliere: o da una parte o dall'altra. Non è vero. Come altri oratori hanno ricordato, i nostri ufficiali e soldati avevano da rispondere in quel momento ad un solo appello, a quello legittimo del Governo italiano, che invitava tutte le Forze ar-

mate, tutto il popolo italiano, a combattere per l'Italia.

Di questa nuova situazione non vuole tener conto il senatore Zotta, che si richiama alla legge del 1941; ed in questo sta il suo errore. La contraddizione che il senatore Zotta pretende di vedere nella nuova legge successiva a quella del 1941 è invece in quella situazione, che è stata rovesciata completamente dagli avvenimenti. Del resto, anche qui, potremmo ricordare quanto ha affermato, con il solito cinismo, un uomo che oggi può gloriarsi — e quanto indegnamente — del titolo di onorevole e che è tra quelli che, ancora oggi, si onorano di avere combattuto per la repubblica di Salò. « Se c'è stata guerra civile in Italia, è perchè noi l'abbiamo voluta ».

Ed è a codesti responsabili dichiarati della guerra fratricida in Italia, che dovremmo dare, in nome di una malintesa generosità, di un malinteso spirito di pacificazione, la soddisfazione che essi ci chiedono, votando questo progetto di legge. Questa è una sfida alla nostra dignità di uomini, di italiani, che sediamo da questa o dall'altra parte, e la nostra risposta non può essere che un no.

Del resto, già nell'altro ramo del Parlamento, uomini che hanno militato nelle file partigiane, hanno dichiarato che davano il loro voto al nuovo disegno di legge, approvato dalla Camera a modificazione del testo governativo, facendo forza sui loro sentimenti di combattenti, che ricordavano i compagni caduti al loro fianco nella lotta per la libertà e l'indipendenza della Patria. Essi hanno aggiunto, nello stesso tempo, che le concessioni contenute in quel disegno di legge costituivano, ad ogni modo, un limite oltre il quale avrebbero incontrato la ribellione della loro coscienza.

Io ho detto, d'altra parte, con quale animo lo stesso relatore della Commissione alla Camera dei deputati ha svolto la sua relazione ed ha illustrato le sue proposte. Anche noi, signori del Governo, vi diciamo: non chiedeteci di più. Se possiamo soffocare ogni spirito di vendetta, non possiamo soffocare il ricordo dei nostri morti, non possiamo offendere la memoria dei nostri caduti, non possiamo offendere lo spirito della Resistenza, non possiamo offendere il sacrificio ed il patriottismo di quegli italiani che hanno combattuto per l'Italia, confondendoli

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

con quelli che l'Italia hanno tradito. (*Vivi applausi dalla sinistra e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Poichè non vi è alcun altro iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Quando il senatore Salomone, Presidente della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati durante la Costituente, mi ha pregato di assumere la veste di relatore sul disegno di legge in discussione, ho assunto un dovere che ho cercato di assolvere con l'onestà che ha sempre guidato le mie azioni e con la obiettività che, come rappresentante del Senato, debbo avere nel preparare una legge che a mio avviso, è legge di giustizia e di interesse nazionale.

Le forze armate, non quelle italiane soltanto ma quelle di tutti gli Stati, dispongono di un diritto di punire, di carattere disciplinare, che deriva bensì i suoi postulati e i suoi fondamenti morali dal diritto penale, ma che non può considerarsi e non è diritto penale. Il diritto disciplinare che affida al superiore gerarchico militare la più ampia facoltà punitiva, fino al punto di limitare, od anche togliere addirittura la libertà personale dell'individuo con gli arresti, la camera di punizione ecc., è un diritto a sè stante che non trova riscontro nelle altre amministrazioni dello Stato, ed è diritto discrezionale. Il superiore, nell'irrogare le punizioni nella sfera amministrativa di sua competenza, è un giudice, ma un giudice disciplinare non un giudice penale. Quindi i suoi giudizi non rivestono la formalità e non hanno la sostanza del giudizio penale. Trasformare pertanto una condanna disciplinare, nelle sue conseguenze, in una vera e propria condanna penale, passata in giudicato, ritengo che sia, dal lato giuridico e da quello morale, una stortura, sulla quale nessuno credo possa consentire. Da questo punto di vista sono partito nel redigere la mia relazione e nel giungere alle mie conclusioni.

Orbene, a differenza delle altre amministrazioni statali, l'Amministrazione militare ha fatto, in sede di discriminazione, una valutazione molto severa del contegno che i dipendenti militari avevano tenuto nel settembre 1943 e nei mesi successivi, ed ha irrogato punizioni,

spesso anche molto dure. Queste punizioni sono state determinate con una tale varietà di umori e di criteri, a seconda delle tre Forze armate ed a seconda delle undici Commissioni giudicanti, che ne è derivata una gamma quanto mai sperequata ed anche ingiusta di trattamento.

Ho cercato di riassumere le punizioni stesse in una specie di tariffario: l'adesione semplice, per gli ufficiali dell'Esercito, fu punita con dieci giorni di arresti semplici; per quelli dell'Aeronautica con sanzioni varianti dal rimprovero semplice a dieci giorni di arresti; per quelli della Marina con il rimprovero semplice. Per i sottufficiali, l'Esercito e l'Aeronautica non punivano l'adesione, mentre la Marina irrogava il rimprovero semplice. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Prego gli onorevoli colleghi di lasciarmi parlare. Io sono sempre stato così cortese che il Senato non ricorda mai una mia interruzione a chicchessia. Chiedo alla cortesia dei senatori di non essere interrotto.

Per il giuramento l'Esercito irrogava dieci giorni di arresti di rigore; l'Aeronautica e la Marina il rimprovero solenne. Giuramento e servizio fino a tre mesi erano puniti con dieci giorni di arresti di rigore nell'Esercito; con quindici giorni di arresti in fortezza nell'Aeronautica; con due mesi di sospensione dal grado per la Marina. Ripeto: una gamma infinita di sanzioni. Disparità assai gravi. Sperequazioni quanto mai ingiuste.

Sono perciò partito dal concetto (riferendomi alle precedenti disposizioni) che stabilire un principio che sancisse una esclusione dalla possibilità di concorrere ai pubblici impieghi per coloro che erano stati puniti con semplici sanzioni disciplinari, non aventi ripercussioni permanenti sul rapporto d'impiego (cioè colpiti da punizioni disciplinari non previste dalla legge sullo stato giuridico), significava per la prima volta nella storia giuridica del nostro Paese assegnare alle punizioni disciplinari conseguenze espulsive di carattere penale, e cioè estendere alle punizioni previste dal Regolamento di disciplina gli effetti che solo sentenze passate in giudicato possono avere. Ora tutto ciò in un Paese come il nostro, che ha la fulgida tradizione del diritto romano e che per secoli ha illuminato di luce giuridica tutto il mondo, sarebbe stata una vera stortura. Questa è la

ragione per cui ho proposto di limitare alle sanzioni disciplinari di stato o alle condanne penali gli effetti penalistici espulsivi che il decreto legislativo del 1948 aveva invece attribuito anche alle punizioni disciplinari.

Nel fare tutto ciò ho inteso anche di sdrammatizzare la situazione. Io sono stato dalla sponda opposta a quelli di Salò e tutti lo sanno, correndo tutti i rischi relativi e forse anche rischi maggiori di molti altri. Se fossero riusciti a prendermi non mi avrebbero certo risparmiato. Quando tenni il comando militare di Bologna ebbi modo di collezionare molte copie di documenti, ritrovati presso vari comandi dei carabinieri e varie questure, del tempo della repubblica di Salò, e so quale sarebbe stata la mia sorte se fossi stato catturato. Ma ciò non toglie che io debba essere oggi, nel supremo interesse del Paese, un italiano spassionato, il quale sente e pensa che tutti i rancori di allora vanno messi da parte per la pacificazione fra gli italiani, superando gli stati d'animo di asprezza e di contrasto.

Debbo dirvi, onorevoli colleghi, che ho ascoltato ieri con profonda commozione, quasi con un tremito interno, le parole del senatore Gasparotto. Io so che cosa voglia dire per un uomo come lui — che da ben 40 anni stimo ed apprezzo, al quale sono legato da vincoli di affettuosa amicizia — il cocente dolore di aver così tragicamente perduto il caro figliuolo. So che il suo dolore è il dolore di tanti altri italiani vittime della guerra civile.

Non dobbiamo però dimenticare le terribili vicende di questa nostra Italia negli ultimi undici anni. Un Paese come il nostro, che non era certamente un Paese che avesse i mezzi e la volontà di fare una guerra imperiale di carattere intercontinentale, nella quale erano elementi decisivi il potere aereo e quello marittimo, fu lanciato, per effetto di una politica megalomane, a sparpagliare le sue truppe ai quattro venti, sotto tutte le latitudini, per combattere una lotta disperata.

Il soldato italiano si è trovato a combattere in Africa orientale (lontano quattromila miglia dalla madre-patria, senza poter essere rifornito in modo adeguato) una guerra contro nemici modernamente attrezzati che avevano le radici di potenza nei tre continenti, australiano, asiatico e africano, ed ebbe contro di sé la formida-

bile massa crescente degli uomini e dei mezzi avversari, in una campagna assai dura e spietata, che comunque è finita non in maniera vittoriosa ma tuttavia in modo glorioso, quando l'ultimo generale si arrese a Gondar con l'onore delle armi concessogli da un nemico che non è largo, come l'inglese, di gesti generosi.

I soldati italiani sono stati mandati a combattere in Africa settentrionale (povere truppe marcianti ancora a piedi ed attrezzate secondo i concetti operativi del 1911, epoca della conquista della Libia!) contro un nemico potente ed agguerrito che marciava a 40 chilometri all'ora, che disponeva di mille carri armati quando noi non ne avevamo, in una guerra disperata che costringeva il soldato italiano a morire massacrato contro mezzi superiori, senza speranza di vittoria. E il soldato italiano sui teatri di guerra ha tenuto degnamente il posto, che la fatalità e la pazzia di qualcuno gli aveva purtroppo assegnato, pagando, come sempre, con sacrifici gravissimi il suo contributo al Paese. E non parliamo delle campagne di Russia, di Grecia e d'Albania. Tutti sanno che cosa siano esse costate ai combattenti italiani. Per trentasei mesi le nostre Forze armate tennero degnamente fronte al loro destino!

Orbene, vogliamo negare a coloro che hanno fatto quattro, cinque, dodici mesi di campagne di questo genere, il riconoscimento che le abbiano compiute? Vogliamo negare loro la qualifica di combattente, ed il beneficio che ne deriva — questo famoso beneficio che si riduce per molti, alla fin fine, soprattutto a poter concorrere ad un pubblico impiego — solo per aver aderito alla repubblica di Salò, o aver prestato servizio ai suoi ordini od aver prestato ad essa giuramento? (*Vivaci commenti dalla sinistra*). Ma molti, molti furono travolti dallo stato di necessità e sono incolpevoli.

Ascoltatemi un momento senza interrompermi.

I faziosi, quelli che hanno fatto opera attiva e dannosa, non sono stati i poveri sottufficiali di carriera o i poveri ufficiali di complemento. La loro grande massa fu vittima della fatalità. Molti di coloro che avevano responsabilità concrete sono stati colpiti penalmente o con provvedimenti di stato, e poi in sede di appello sono stati assolti, e parecchi conservati in servizio: ciò è avvenuto del resto in tutte le pub-

bliche amministrazioni. C'è gente che ha servito la repubblica di Salò e ha indisturbatamente conservato il suo posto. Ora perchè mai vogliamo inferire contro poveri disgraziati, vittime della situazione, che tentano di crearsi una possibilità di vita facendo i maestri elementari o gli impiegati postali o i segretari comunali o altro o adattandosi a qualche altro più umile mestiere in servizio della pubblica amministrazione? Perchè vogliamo precludere la via a questa gente, che ha degnamente fatto la guerra, mettendola per tutta la vita al bando delle attività d'impieghi che sono per loro mezzo di vita? Così facendo, non esito a dirvi che noi perpetueremo rancori e sentimenti da guerra civile fra italiani.

Io sono stato partigiano e so quello che hanno fatto i partigiani in montagna. Difendo l'onore dei partigiani perchè sono convinto che quando un uomo ha abbandonato la città per andare in montagna a combattere contro gli occupanti del proprio Paese, ha fatto molto di più di quanti sono rimasti a casa a mangiare nel loro piatto e a dormire nel loro letto ed ha rischiato di più. Ma sono anche convinto che a questi nostri valorosi partigiani noi dobbiamo francamente dire e domandare: vogliamo — dopo sei o sette anni, quanti ne sono ormai passati — perpetuare la guerra civile fra gli italiani? O vogliamo tenderci la mano e riprendere tutti uniti la via comune? La stessa domanda vorrei rivolgere a voi, onorevoli colleghi.

Queste le ragioni che mi hanno spinto a presentarvi il presente disegno di legge e che mi spingono ora a raccomandarne l'approvazione nel testo proposto.

Io non ho altro da dire. Lascio alla coscienza di ciascuno di voi di regolarsi come meglio crede. Io ritengo di aver assolto il mio compito come meglio potevo e dovevo, da buon italiano, da vecchio soldato e soprattutto da senatore. *(Vivi e prolungati applausi; molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per conoscere se sono compatibili col sentimento d'indipendenza nazionale del popolo italiano la presenza nel porto di Augusta di numerose navi da guerra americane cariche di truppe e l'autorizzazione data a tali truppe di sbarcare per effettuare marce di allenamento.

In particolare modo si desidera sapere se è vero che « marines » ubriachi abbiano molestato cittadini di Augusta e di Siracusa e siano finalmente penetrati nella abitazione di qualche famiglia, provocando spiacevoli incidenti, e se l'autorizzazione di sbarco sia limitata nel tempo e non costituisca invece, come temono le popolazioni siciliane, un consenso permanente per la costituzione di una base militare straniera in Sicilia (1684).

MOLÈ SALVATORE, TIGNINO, PALUMBO
Giuseppina, CASADEI, LI CAUSI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se consta all'onorevole Ministro, al Comando generale della Guardia di finanza, che da troppo tempo le guardie di finanza al confine fanno con leggerezza e facilità, concretandosi in vero e proprio delitto, uso di armi da fuoco, contro inermi contrabbandieri, per effetto di che parecchie persone sono state ferite ed uccise, non ultimo tale Malacrida, ucciso ieri l'altro sulle montagne di Gravedona (Como), mentre fuggiva. Se non conosce altresì che non solo è stato fatto uso di moschetto, ma addirittura di armi da guerra, quali bombe a mano, in casi assolutamente vietati dalla legge, e se non creda, pertanto, indispensabile accertare le responsabilità, punire, indipendentemente dal procedimento penale, i colpevoli, e richiamare ufficiali, sottufficiali e militari di truppa al rispetto assoluto delle leggi che vietano, anche al confine, di far fuoco sui violatori della legge sul monopolio, se non per il caso di legittima difesa, dando al riguardo le più severe disposizioni perchè abbiano a cessare questi fatti, che oltre a costituire veri e propri gravissimi reati, gettano nel discredito notevole parte delle forze armate (guardie di finanza) e nel lutto numerose povere famiglie che tante volte cer-

cano a mezzo del contrabbando di lenire la loro miseria (1685).

SPALLINO.

*Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.*

Ai Ministri del tesoro e dell'interno, per conoscere se non ritengano dovute ai dipendenti funzionari, residenti, per ragioni di servizio, nel comune di Perugia, l'indennità di carovita e le eventuali quote complementari nella misura spettante al personale dei Comuni con popolazione superiore, e ciò a sensi dell'art. 1 decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 251. Concorrono, infatti, a favore di detti funzionari le condizioni richieste risiedendo essi in Comune di grande importanza turistica, e per esservi il costo della vita particolarmente elevato, come possono attestare i competenti uffici periferici (1655).

VARRIALE.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione della mozione:

SILVESTRINI (PERSICO, CAPORALI, CINGOLANI, DE BOSIO, PIERACCINI, SAMEK LODOVICI, SANTERO, PAZZAGLI, ALBERTI Giuseppe, JANNELLI, BOCCASSI, ZANARDI, FILIPPINI, LAZZARO, CANALETTI GAUDENTI, TOSATTI, DONATI, CERMENATI, LAZZARINO, PALUMBO ADINOLFI, TOMMASINI CORTESE, CARON, MAZZONI, BENEDETTI Luigi, GIUA, CONCI, MARCHINI CAMIA, CARMAGNOLA, LORENZI, TRAINA, VARRIALE, SINFORIANI, MAGLI, MARTINI, BRACCESI, PIEMONTE, PASQUINI DAMAGGIO, ALUNNI PIERUCCI, LÀVIA, VIGIANI, CAVALLETTA, MONALDI, CASO). — Il Senato della Repubblica constatato che nell'attuale ordinamento di tutela igienica e di assistenza sanitaria da parte dello Stato risulta insufficiente ed inadeguato perchè, slegato e frantumato in tanti servizi distribuiti nei vari Ministeri e mancante di unità direttiva, di razionale coordinamento e di integrazione reciproca, e quindi causa di dispersione di mezzi e di energie nonchè di aggravio di spese dato: 1° che il

progresso realizzato dalle scienze biologiche ha aperto nuovi e più vasti orizzonti in rapporto alla profilassi ed alla cura di molte infermità; 2° che l'assistenza sanitaria, profilattica e curativa, si è estesa e va sempre più estendendosi ed intensificandosi secondo un concetto di tutela sociale da parte dello Stato specie in rapporto all'incremento e allo sviluppo del lavoro, e che perciò necessita una adeguata legislazione di previdenza e di assistenza sanitaria ed economica del lavoratore che valga a proteggerlo contro le due massime calamità: malattia e conseguente miseria; 3° che lo Stato inserendosi nella vita pubblica della Nazione deve innanzi tutelare l'integrità fisica dell'individuo e la sua capacità produttiva, e che perciò l'igiene e la sanità sono chiamate ad influire decisamente sui destini della Nazione; 4° che tali problemi e compiti son resi più ardui ed impellenti dagli avvenimenti bellici e dalle relative conseguenze; ritiene necessario costituire l'unità dell'Amministrazione sanitaria con la formazione di organi direttivi tecnici, competenti e responsabili attorno ai quali si polarizzino ed agiscano tutte le attività, comprese le prestazioni di carattere assistenziale, ed i servizi sanitari attualmente suddivisi nei vari Ministeri.

Ciò si rende ancora più evidente se si porta la questione nel piano internazionale, in quanto che, di fronte alla grande maggioranza di Stati, 51 su 68, aderenti alla « Organizzazione mondiale della sanità » che dispongono di un Ministero dell'igiene e della sanità talora abbinato ad altro servizio analogo statale, ne deriva l'obbligo per una Nazione di oltre quarantacinque milioni di abitanti, gloriosa di tradizione e ricca di secolare esperienza, anche per una ragione di prestigio e di decoro ed in qualità di aderente alla suddetta Organizzazione, di battere il passo alla stregua delle Nazioni più progredite e di aggiornarsi nella legislazione sanitaria.

Dato inoltre che la creazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in sostituzione della Direzione generale della sanità pubblica, soppressa, pure segnando dal punto di vista legislativo un progresso verso la realizzazione di un Ente uni-

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

co ed autonomo, appare insufficiente a soddisfare con la dovuta competenza ed efficienza alle esigenze di un moderno e coordinato ordinamento igienico-sanitario, in quanto che il nuovo Ente costituito non dispone dell'autorità e dell'indipendenza necessarie e nemmeno dei mezzi adeguati pel disimpegno delle sue alte mansioni.

Considerato infine che tale unificazione non può richiedere un grave onere finanziario, in quanto che alle spese necessarie si potrebbe far fronte con economie nelle spese generali e nella utilizzazione dei servizi (personale ed attrezzatura) occorrenti al complesso e pesante funzionamento attuale degli stessi servizi nei vari Ministeri; il Senato della Repubblica per tale complesso di ragioni tecniche, funzionali, economiche, sociali ed anche di decoro e di prestigio, riconosce la necessità indilazionabile di un riordinamento generale di tutti i servizi igienici e sanitari di spettanza dello Stato, sia al centro come alla periferia, nell'affermazione, non solo che ogni attività igienica e sanitaria deve essere vigilata, controllata e coordinata dallo Stato, ma che tali attività, sia dello Stato come di Enti pubblici, al pari di quanto è avvenuto in altri importanti settori dell'attività statale col raggruppamento dei relativi servizi sotto la direzione di un unico dicastero, devono far capo ed essere sottoposte ad una Amministrazione unica, distinta dagli altri organi del Potere esecutivo, autonoma e responsabile (47).

II Svolgimento dell'interpellanza:

VENDITTI (GASPAROTTO, ADINOLFI, COSATTINI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se, dopo l'esperienza degli inconvenienti dell'attuale ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non ritenga indispensabile: a) provocare un provvedimento legislativo che sopprima il Segretariato generale istituito con l'articolo 6 capoverso del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446; b) disporre che con ordinamento dell'Alto Commissario si ripartiscano diversamente gli uffici dipendenti, per la più orga-

nica e razionale realizzazione delle attribuzioni istituzionali conferite all'Alto Commissariato dagli articoli 1 e 2 del detto decreto luogotenenziale.

Specificatamente gli interpellanti, oltre la detta soppressione della carica di Segretario generale, propongono: a) che l'Ispettorato generale medico sia posto alla diretta dipendenza del Gabinetto; b) che ai quattro uffici centrali oggi esistenti, dei quali soltanto due hanno effettivamente organismo e funzioni di Direzioni generali (servizi medici e servizi veterinari), siano sostituite le seguenti cinque Direzioni generali: 1° *Direzione Generale dei Servizi Amministrativi*: 1) Ufficio affari generali e del personale; 2) Disciplina giuridica professioni sanitarie; 3) Contratti e forniture; 4) Ragioneria; 5) Ufficio legislativo. - 2° *Direzione generale igiene e profilassi*: 1) Affari generali; 2) Epidemiologia e profilassi; 3) Servizi quarantenari; 4) Igiene ambientale e opere igieniche; 5) Servizi antimalarici, lotta contro gli insetti; 6) Igiene alimenti e bevande, nutrizione; 7) Acque minerali, stazioni cura e soggiorno, problemi sanitari del turismo; 8) Affari giuridico-amministrativi concernenti l'Igiene e profilassi. - 3° *Direzione generale assistenza sanitaria e malattie sociali*: 1) Affari generali; 2) Assistenza medico-legale ed assicurativa, ospedali, ambulatori; 3) Assistenza materna ed infantile; 4) Igiene mentale, assistenza psichiatrica; 5) Servizi antitubercolari; 6) Lotta contro le malattie veneree, cancro e tracoma; 7) Organizzazione lotta contro altre malattie speciali (reumatismo, cardiopatie, diabete), gerontologia; 8) Affari giuridico-amministrativi di competenza. - 4° *Direzione Generale servizi veterinari*: 1) Ispettorato generale veterinari; 2) Affari generali; 3) Malattie infettive animali; 4) Controllo alimenti di origine animale; 5) Controllo riproduzione e commercio di animali. - 5° *Direzione generale servizi produzione e commercio medicinali*: 1) Ispettorato chimico-farmaceutico; 2) Affari giuridico-amministrativi; 3) Registrazione specialità medicinali; 4) Controllo produzione, importazioni ed esportazioni, controllo stupefacenti (322).

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputati FERRARIO e BASSO. — Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di Como (1017) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati LARUSSA e MESSINETTI. — Costituzione in comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro (1038) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati LOZZA e AUDISIO. — Ricostituzione del comune di Carentino in provincia di Alessandria (1039) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e degli uscieri (1493) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

6. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 (1491).

7. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazione fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile 1950 (1479).

8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 (1439).

9. Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza (1467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di

opere di bonifica e di miglioramento fondiario (1447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

13. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002);

14. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

15. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale (1135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 19,30).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DCIV SEDUTA (11 APRILE 1951)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BASTIANETTO (TOMMASINI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga giunto il momento di riprisinare il secondo binario sulla linea Trieste-Venezia, sia per una ragione patriottica nei confronti di Trieste, sia per ragioni di economia (dati i ritardi abitudinari in quasi tutte le corse), sia per ragioni di sicurezza dei viaggiatori.

Sottolineando quest'ultimo, si ricorda il disastro ferroviario del 9 maggio 1948 a Quarto d'Altino e un paio di disguidi negli ultimi mesi per fortuna conclusi senza disgrazie (1607).

RISPOSTA. — Sul tratto ancora a semplice binario Quarto d'Altino-Cervignano della linea Venezia-Trieste la circolazione attuale dei treni (n. 16 coppie di treni giornalieri) può essere sostenuta senza bisogno del doppio binario, per la ricostruzione del quale occorrono oltre 1.500 milioni di lire di cui non si ha disponibilità essendo esauriti i fondi assegnati per la ricostruzione ferroviaria.

Detto esaurimento di fondi obbliga a tenere in sospeso non solo i ripristini del doppio binario su diverse altre linee, ma anche quelli delle linee a semplice binario disastrose dalla guerra e ancora non riaperte al traffico ferroviario; ripristini tutti che vengono ugualmente sollecitati dagli Enti interessati.

I provvedimenti di ripristino dei doppi binari verranno graduati in relazione alle esigenze del traffico ferroviario, subordinando la loro attuazione alla entità ed alla distribuzione nel tempo dei nuovi finanziamenti che si attendono ed ai programmi che su tali basi sarà possibile concretare nei confronti di tutte le necessità cui occorre sopperire.

Per quanto riguarda poi la sicurezza dello esercizio si fa presente che le norme in vigore

presso questa Amministrazione sono tali da garantirla pienamente, indipendentemente dal fatto che un tratto di linea sia esercitato a semplice o a doppio binario.

Nel caso specifico dell'incidente ferroviario del 9 maggio 1948 a Quarto d'Altino, si precisa che detto incidente fu causato dal fatto che il personale di macchina contravvenne a precise disposizioni regolamentari, che valgono, sia per le linee a semplice binario, che per quelle a doppio. Pertanto l'incidente avvenuto non può essere messo in relazione con l'esistenza o meno del doppio binario sulla tratta di linea in questione. D'altra parte non risulta che sulla tratta indicata si siano verificati altri incidenti ad eccezione di inconvenienti in corrispondenza di passaggi a livello che evidentemente non sono dipesi dal fatto che la linea è a semplice binario.

Il Ministro
D'ARAGONA.

BISORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali misure intenda proporre in favore dei ciechi già occupati nei laboratori dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e nell'intento di riattivare al più presto tali laboratori (1629).

RISPOSTA. — L'assistenza ai ciechi disoccupati rientra nelle attribuzioni della Unione Italiana Ciechi, vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Comunque, per venire incontro alle necessità dei ciechi medesimi, sono stati assegnati, alla detta Unione, 10 milioni di lire.

All'Ente di Lavoro per i ciechi, che è posto sotto la vigilanza di questo Ministero, furono concessi, con legge 30 maggio 1950, n. 358, il contributo straordinario di 100 milioni di lire e l'anticipazione di lire 70 milioni da restituire in sette esercizi.

Spetta ora alla Amministrazione di avvisare ai mezzi più idonei per risanare la situazione del bilancio dell'Ente e per incrementare la ripresa, già iniziata, dei vari laboratori.

Il Ministro
SCELBA.

BISORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere notizie circa i danni recati dalle alluvioni in territorio di Montelupo Fiorentino e delle Signe, nonché circa le provvidenze che, per ripararvi, l'Amministrazione dei lavori pubblici ha adottato e crederà adottare (1579).

RISPOSTA. — I danni recati al territorio di Montelupo Fiorentino dall'alluvione del 5-6 febbraio 1951 consistono nell'allagamento della parte bassa dell'abitato di Montelupo Fiorentino per rigurgito dell'Arno e per le corrosioni del Pesa e in qualche infiltrazione nella fabbrica di maioliche Fanciulacci dai rilevati della ferrovia. I danni però non sono stati gravi e le acque, dopo le piene, si sono subito ritirate.

Nel comune di Signe, invece, l'acqua del Bisenzio ha invaso l'abitato di San Mauro e le campagne adiacenti. È stato disposto subito il tamponamento delle rotte e non appena ritiratesi le acque si sono iniziati i lavori di ripristino delle arginature.

Questo Ministero, su richiesta del Genio civile di Firenze, ha immediatamente concesso l'autorizzazione della spesa di lire 17 milioni, proposta dallo stesso Ufficio per l'esecuzione dei lavori di pronto soccorso consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. È inoltre in corso un disegno di legge per l'autorizzazione della spesa occorrente per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi in diverse regioni, fra cui è compresa anche la zona alluvionata della provincia di Firenze.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CARON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se consti che la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa al collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi per il servizio militare trovi in tutta Italia precisa applicazione, e se non ravvisi l'opportunità di emanare norme esplicative per una più rapida ed efficace applicazione (1636).

RISPOSTA. — Per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio, si ha il pregio di comunicare quanto segue.

Come è noto, la legge 15 luglio 1950, n. 539, estende agli invalidi per servizio, a norma dell'articolo 1, 1 benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra.

Sebbene da più parti si sia sostenuta la tesi che la legge medesima non riguarda il beneficio del collocamento obbligatorio, questo Ministero ha ripetutamente espresso l'avviso che, al contrario, il collocamento obbligatorio deve intendersi compreso fra i benefici che formano l'oggetto dell'estensione, ciò che sembra fondarsi sul significato letterale della norma di legge.

Ciò premesso, va però rilevato che la legge 3 giugno 1950, n. 375, prevede una disciplina diversa del beneficio del collocamento, a seconda che si tratti di invalidi civili o militari di guerra e fissa per ciascuna delle due categorie distinte aliquote di posti.

Poichè, d'altra parte, la legge n. 539 non tiene conto di tale precisa ed imprescindibile discriminazione, sì che, a norma di essa, non è possibile stabilire se gli invalidi per servizio debbano concorrere ai posti riservati agli invalidi militari oppure a quelli destinati agli invalidi civili, si ritiene che la immissione di una terza categoria fra i beneficiari del collocamento obbligatorio non possa avere pratica attuazione, senza che vengano lesi i legittimi interessi di una delle due categorie già ammesse al predetto beneficio.

Questo Ministero ha già prospettato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro l'opportunità di promuovere un nuovo provvedimento di legge che, previa l'abrogazione della ripetuta legge n. 539, disponga l'occupazione dei minorati per servizio presso le Amministrazioni di provenienza o

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

presso altre, a seconda che si tratti di invalidi divenuti tali alle temporanee dipendenze delle Forze armate oppure di minorati il cui rapporto di impiego, all'atto della minorazione, fosse a carattere continuativo.

Di recente, la onorevole Presidenza del Consiglio ha aderito, in linea di massima, al punto di vista di questo Ministero, in merito alla necessità di porre allo studio una nuova disciplina della materia, invitando, nel contempo, lo scrivente, ad interpellare il Consiglio di Stato circa l'esatta interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 539.

Il relativo quesito al Consiglio di Stato è in corso di elaborazione e, non appena intervenuta la relativa pronuncia, potrà essere dato corso a quanto rientri nell'ambito della competenza dello scrivente.

Il Ministro
MARAZZA.

COSATTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali impedimenti ostino allo accoglimento della domanda di reintegrazione nel grado, presentata da tempo dal sottufficiale Gisberto Pitassi, già rimosso dal grado in seguito a sentenza 23 maggio 1941 del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato sotto la imputazione di avere divulgato una lettera attribuita al Maresciallo Badoglio, dalla quale imputazione fu assolto per inesistenza di reato con sentenza 19 agosto 1949 della Corte di appello di Venezia (1597).

RISPOSTA. — In data 15 maggio 1950, il Distretto militare di Udine trasmetteva alla Direzione generale leva sottufficiali e truppa una istanza del maresciallo ordinario Pitassi Gisberto, intesa ad ottenere la reintegrazione nel grado dal quale era stato rimosso in conseguenza di una condanna per disfattismo politico inflittagli, in data 23 maggio 1941, dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

Tale istanza, motivata da una sentenza emessa nell'agosto 1949 dalla Corte di appello di Venezia che aveva assolto il Pitassi perchè il fatto attribuitogli « non costituisce reato », veniva accolta dalla predetta Direzione generale che, in data 13 luglio 1950, predisponendo apposito

decreto per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata sanzionata la perdita del grado nei confronti del Pitassi medesimo, decreto trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, il 17 dello stesso mese.

Senonchè, avendo successivamente la Procura generale militare fatto conoscere — per un caso analogo — che ai sensi dell'articolo 2, 1° cpv. del Codice penale cessa solo l'esecuzione della pena accessoria, la ripetuta Direzione generale ritenne opportuno ritirare detto decreto, per sottoporre, in data 17 luglio 1950, la questione all'esame della stessa Procura generale.

Detta Procura, in data 13 gennaio 1951 ha fatto conoscere che, trattandosi per il Pitassi di speciale giudizio di revisione, la sentenza del cessato Tribunale speciale per la Difesa dello Stato è sostituita dall'altra pronunciata dalla Corte di appello di Venezia e, pertanto, la condanna deve ritenersi come mai inflitta.

In conseguenza di ciò, la più volte menzionata Direzione generale leva sottufficiali e truppa ha ritrasmesso, in data 8 febbraio 1951, alla Corte dei conti il cennato decreto.

Il Ministro
PACCIARDI.

FALCK. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perchè, malgrado ripetute sollecitazioni da parte dello stesso Presidente, si mantiene nello Statuto della Sezione per il credito alle piccole e medie industrie della Banca nazionale del lavoro quel comma dell'articolo 4 che inibisce di utilizzare, per il credito a questa benemerita categoria che tanto concorre alla ricostruzione economica del Paese, il riscontro del portafoglio e i depositi di enti oltre la modesta cifra del capitale della « sezione » (250 milioni) e la sovvenzione governativa di 2 miliardi (1609).

RISPOSTA. — La questione è stata sottoposta all'esame del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale ha deliberato di autorizzare la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 dello Statuto della Sezione — in modo, appunto, da eliminare le limitazioni troppo vincolanti per l'attività della Se-

zione stessa — e di stabilire, altresì, quali sono i mezzi cui la sezione potrà attingere per fare fronte a questa sua non più limitata attività.

È in corso di firma il decreto interministeriale occorrente per l'approvazione formale della modifica di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato

AVANZINI.

FERRARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Nell'ultima guerra fu distrutto da azioni belliche il ponte sul torrente Taro, in località Martorana sulla provinciale Parma-Cremona, arteria importante della pianura padana, percorsa da intenso traffico.

Prima della liberazione i tedeschi provvidero a sostituire il ponte distrutto con altro di legno a carattere provvisorio, situato alcuni chilometri a monte del precedente. Tale ponte non presentò mai garanzie di stabilità e costituì sempre la preoccupazione di tutti, malgrado la sorveglianza degli Uffici competenti. Ad ogni piena, anche modesta, del torrente subì danni, asportazioni, rotture, che determinarono lunghe interruzioni del traffico, con danni enormi per gli utenti di esso, e obbligarono a sostenere spese rilevanti senza garanzia di risultati e con carattere di provvisorietà.

Della cosa si interessarono diligentemente le autorità locali; il sottoscritto si fece insistente portavoce presso il Ministero ed ebbe successivamente formali assicurazioni dai ministri Romita, Tupini, Aldisio.

Il progetto di ricostruzione fu redatto dall'Ufficio provinciale e inoltrato all'Ufficio del Genio civile nell'agosto del 1947 e successivamente al Ministero con relazione del Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna. Fu approvato da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 38 del 28 gennaio 1948 con richiesta di alcune rettifiche e di alcuni completamenti e con restituzione del progetto all'Ufficio tecnico provinciale. Il progetto, con le varianti ed aggiunte, fu trasmesso all'ufficio del Genio civile di Parma con lettera n. 7430, in data 3 agosto 1948. L'Amministrazione provinciale in data 7 maggio 1949 sollecitò il Provveditorato di Bologna perchè l'ope-

ra fosse inclusa tra quelle da eseguirsi nell'esercizio 1949-1950.

La proposta fu inoltrata dal Provveditorato al Ministero con parere favorevole di inclusione tra quelle da realizzarsi con pagamento differito nel 1949-1950. Nel dicembre 1949 venne data assicurazione dell'avvenuta inclusione dell'opera tra quelle da eseguirsi a pagamento differito per l'importo di L. 70.000.000. Nel gennaio 1950 l'Ufficio del Genio civile fece inserire dall'Ufficio tecnico provinciale nel capitolato d'appalto due clausole riguardanti il pagamento differito e lo inviò poi al Provveditorato di Bologna proponendo di bandire una gara di appalto-concorso con la giustificazione di una supposta economia. Il 24 novembre 1950 vennero diramati dal Ministero inviti ad alcune ditte per l'appalto-concorso con scadenza 9 gennaio 1951. Verso la metà del dicembre 1950 emerse, attraverso richiesta di chiarimenti fatta da alcune ditte presentatesi allo Ufficio tecnico provinciale, che nel bando di appalto-concorso, non risultava la larghezza che dovrà avere il ponte e che era errato il treno tipo di carico indicato (treno tipo 2° per strade comunali anzichè treno 1° per strade provinciali come da circolare 9 giugno 1945. L'Amministrazione provinciale provvide immediatamente ad avvertire della cosa il locale Ufficio del Genio civile. In data 18 dicembre 1950 l'Ufficio del Genio civile provvide ad avvisare il Ministero dei lavori pubblici onde apportasse opportune rettifiche al bando di appalto-concorso. Le quali rettifiche dovrebbero avere determinato una proroga, che pare sia stata fissata in un mese, nella presentazione dei progetti da parte delle imprese, con scadenza quindi 9 febbraio 1951.

Il sottoscritto chiede:

- 1) se è esatta l'esposizione fatta;
- 1) se il Ministro ritiene che le ripetute assicurazioni date dai ministri Romita, Tupini, Aldisio, abbiano avuto un seguito di sufficiente considerazione e di adeguate decisioni e quindi di conseguenti esecuzioni da parte degli Uffici competenti;
- 3) se ritiene ammissibili le omissioni o negligenze che hanno determinato l'ultimo rinvio del bando-concorso e se ha preso provvedimenti al riguardo;

4) se ritiene che i successivi rinvii o dilazionamenti siano realmente e concretamente giustificati sotto il pretesto di miglioramenti tecnici e di realizzazione di economie;

5) se ritiene compatibile il tutto con una concreta economia di spesa e comunque con una realizzazione utile nei confronti della economia generale delle due provincie sotto il profilo dei traffici, del commercio, della necessità di movimento e, al di sopra di tutto, della sicurezza delle persone e delle cose;

6) se è esatta e definitiva la proroga di un mese per la presentazione dei progetti e quindi se essa è scaduta il 9 febbraio 1951;

7) se finalmente le laboriose popolazioni delle due provincie potranno sperare di avere l'opera compiuta entro l'anno corrente e di riprendere quindi con serenità i loro traffici (1601).

RISPOSTA. — Si premette che il progetto redatto il 13 agosto 1947 per la ricostruzione del ponte sul Taro in località Martorana di San Secondo sulla provinciale Parma-Cremona, importando una spesa di 68 milioni, rientra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e pertanto ha dovuto seguire la trafila normale delle pratiche di competenza ministeriale.

Il progetto fu posto in istruttoria appena pervenuto al Ministero pur non esistendo i fondi necessari per il relativo finanziamento.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici il 28 gennaio 1948 ritenne necessario che fossero apportati al progetto taluni indispensabili completamenti e rettifiche riguardanti sia l'altro le maggiori fondazioni da assegnare alle pile. Il relativo accertamento fu demandato all'Ispettore di zona presso il Provveditorato alle opere pubbliche. Effettuate quindi le richieste modifiche a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna e sotto il controllo dell'Ispettore generale di zona, gli atti progettuali venivano sottoposti, benchè persistesse la impossibilità di finanziamento, al nuovo esame del Consiglio superiore, il quale con parere 1° dicembre 1948 lo riteneva meritevole di approvazione convenendo nell'opportunità di appaltare i lavori mediante licitazione privata.

Essendo nel frattempo intervenuta la legge 2 luglio 1949 n. 460 sulla esecuzione di opere pubbliche col sistema del pagamento differito,

questo Ministero al fine di assicurarne il finanziamento, inseriva i lavori di che trattasi nel programma di dette opere, ma insieme doveva disporre l'adeguamento del progetto alle norme della legge suddetta, il che ha richiesto ancora del tempo per la regolarizzazione del provvedimento.

Infatti il 20 febbraio 1950 il Provveditorato di Bologna, nel ritrasmettere l'elaborato per le definitive determinazioni prospettava la convenienza tecnica ed economica, a seguito della intervenuta flessione dei prezzi dei materiali ferrosi e delle loro disponibilità sul mercato, di preferire, al tipo di ponte a travi Gerber in cemento armato progettato dall'amministrazione provinciale di Parma, un ponte a sei luci a travate semplicemente appoggiate in cemento armato o un ponte a tre luci con travate metalliche, così come in origine previsto in quanto meglio rispondente ai più aggiornati procedimenti tecnici.

Su tale proposta si pronunziavano favorevolmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici (con un terzo voto 3 aprile 1950) ed il Consiglio di Stato con parere 26 giugno 1950, convenendo nell'opportunità di bandire un apposito appalto-concorso fra ditte specializzate, con piena libertà di scelta in ordine alle strutture ed al numero delle luci ma con vincoli precisi in merito alle quote, larghezza utile e carichi accidentali. Questo Ministero, pertanto, in data 22 luglio 1950, disponeva l'espletamento dell'appalto-concorso che fu indetto, fissando il termine perentorio del 9 gennaio 1951 per la presentazione delle documentate offerte. Fu necessario, però, prorogare tale termine di un mese su richiesta delle ditte e su conforme parere del Presidente della II Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, essendosi nel frattempo reso necessario apportare al predisposto bando di gara, talune sostanziali modifiche tecniche, concernenti i calcoli di stabilità e la larghezza del ponte.

Da quanto sopra esposto che risponde cumulativamente ai vari quesiti posti dall'onorevole interrogante, risulta che l'appalto dei lavori di cui trattasi è stato ritardato in primo luogo in conseguenza delle difficoltà finanziarie prospettate e poi dalla necessità di studi adeguati all'importanza dell'opera. Le vicende che hanno accompagnato il detto progetto sono ormai

in via di ultimazione, tenuto conto che il 9 febbraio 1951 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti concorrenti per l'appalto-concorso. Non si può precisare fin da ora la data di inizio dei lavori, perchè essi potranno essere autorizzati, nelle more della formale approvazione, solo quando la Commissione giudicatrice dell'appalto-concorso, esaminate le offerte già presentate dalle ditte concorrenti, avrà prescelto l'impresa alla quale dovrà essere aggiudicato l'appalto.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FIORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando intende presentare al Parlamento il disegno di legge per il ripristino del pagamento mensile delle pensioni della previdenza sociale.

L'interrogante ricorda l'impegno formale assunto dal Ministro il 23 febbraio 1950, confermato in data 9 ottobre con lettera n. 28217.5-E. (1589).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di esaminare con la più attenta considerazione la questione del ripristino del pagamento mensile delle pensioni erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sollevata dalla S. V. onorevole con la interrogazione cui si risponde e caldeggiata anche da varie associazioni e comitati di pensionati.

Com'è noto, il pagamento bimestrale delle pensioni di cui trattasi fu disposto con la legge 23 dicembre 1949, n. 950, allo scopo sia di attenuare il disagio dei beneficiari di doversi recare presso gli uffici postali a riscuotere quanto loro spettante, sia di ridurre sensibilmente le spese di gestione.

In ordine a quest'ultimo punto, infatti, occorre rilevare che il compenso al Ministero delle poste e telecomunicazioni è corrisposto per ogni singolo pagamento da esso effettuato per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e perciò l'invocato ripristino del pagamento mensile delle pensioni porterebbe automaticamente a un raddoppio del compenso stesso, vale a dire a un aggravio di spesa di oltre 600 milioni annui.

Con tale ripristino, inoltre, si arrecherebbe un maggior lavoro agli uffici dell'Istituto, per la necessità di contabilizzare sei quietanze in più all'anno per ogni pensionato e, se si tien conto che i pensionati dell'I.N.P.S. assommano oggi a circa 1.750.000 e tendono naturalmente ad aumentare, si può presumere sulla base delle spese attuali, un ulteriore onere di 870 milioni annui che, sommati ai 600 milioni da corrispondere in più al Ministero delle poste, porterebbero l'aumento delle spese di gestione ad un totale di 1.470 milioni di lire all'anno.

È per tali considerazioni che questo Ministero, interpellato anche l'Istituto erogatore e pur avendo attentamente vagliato il problema, è d'avviso che non sia consigliabile, nell'attuale momento, un così rilevante aumento di spesa il cui peso non potrebbe, in definitiva, che essere risentito dagli stessi assicurati.

Il Ministro
MARAZZA.

GASPAROTTO. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Premesso che un gran numero di militari, attualmente in congedo, non avendo risposto al bando di ripresentazione emanato dopo la liberazione del comandante militare Lazio, Umbria ed Abruzzi con circolare 9700/TR. in data 14 novembre 1944, vennero denunciati ai competenti tribunali militari ai sensi dell'articolo 146 del Codice penale militare di guerra, senza che gli interessati, ignorando il bando e la conseguente denuncia, potessero tempestivamente provvedere a dimostrare la loro innocenza;

che le denunce si conclusero con declaratoria d'amnistia che, anzichè sanare una incresciosa situazione in diritto e in fatto, ha posto gli interessati nella dolorosa condizione di essere ritenuti disertori, con tutte le conseguenze relative nella vita sociale;

che è necessario ed urgente, pertanto, trovare un rimedio, sia pure con provvedimento legislativo, che ripari al grave danno finora subito da un gran numero di militari ed elimini il disagio che gli interessati — a causa della declaratoria d'amnistia — sopportano nella vita civile;

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

interrogo i Ministri se non ritengano per lo meno, di provvedere perchè, a richiesta degli interessati, possa essere revocata l'amnistia e si faccia luogo a regolare procedimento (1499).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta si comunica quanto appresso, anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

Il decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, che concedeva amnistia e condono per reati militari, stabiliva nell'articolo 12 che la amnistia concessa a norma del precedente articolo 3 per i delitti di assenza dal servizio non dovesse applicarsi qualora l'imputato dichiarasse di non volerne usufruire prima che fosse pronunciata sentenza di non doversi procedere.

Se l'onorevole senatore interrogante intende riferirsi a quei casi in cui gli interessati non abbiano chiesto di avvalersi dell'anzidetta facoltà di rinuncia per aver ignorato l'esistenza di un procedimento a loro carico, potrebbero gli stessi impugnare la sentenza che, a loro insaputa, li avesse prosciolti per amnistia, essendosi più volte dalla Corte Suprema di cassazione ammessa, per tali ipotesi, l'impugnazione.

Ad ogni modo si informa che, secondo una recente sentenza del Tripunale Supremo militare, (Pres. Cerica; rel. Ciardi; P. M. Mirabella; ricorrente Di Domenico) la facoltà di rinuncia all'amnistia in caso di reati militari, limitata originariamente dal citato articolo 12 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, ai reati di assenza dal servizio, dovrebbe ritenersi estesa per effetto dell'articolo 6 del D. P. 22 giugno 1946 n. 4 anche ai reati militari diversi da quelli sopra indicati.

Il Ministro
PACCIARDI.

GORTANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed equo modificare l'ancora vigente disposizione di marca nettamente fascista, per la quale è ammesso all'eventuale congedo anticipato, il figlio unico di padre vivente di oltre 64 anni di età e di madre vedova, soltanto quando abbiano una o più figlie viventi (vedi circolare 30 dicembre 1948, n. 12020, della Divisione reclutamento); limitazione non spiegabile se non ai fini della campagna demografica (1565).

RISPOSTA. — La questione relativa alla modifica della norma contenuta nel n. 3 dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, in base al quale l'unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova può beneficiare, dell'eventuale congedo anticipato, solo se l'uno o l'altro genitore abbiano una o più figlie viventi, è stata già considerata da questa Forza armata.

Tale modifica sarà esaminata in sede di riforma del cennato testo unico, per la revisione del quale sono attualmente in corso i relativi studi.

Il Ministro
PACCIARDI.

GORTANI (ZELIOLI, GELMETTI, BASTIANETTO, MARCONCINI). — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere il loro pensiero sulla strana coincidenza dell'invio delle cartoline preavviso da parte di Distretti militari, con la visita del generale Eisenhower, e per sapere quali provvedimenti intendano prendere per identificare e punire i responsabili di tale azione intempestiva, che ha tutta l'apparenza di una manovra sabotatrice, avendo gettato allarme nel Paese in un momento politico di particolare delicatezza (1563).

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione sopra trascritta, si comunica quanto segue anche a nome del Ministro dell'interno.

Il sistema di richiamo alle armi, in caso di emergenza, a mezzo manifesto e preavviso personale di destinazione, di militari in congedo predestinati per il completamento delle unità esistenti entro i limiti numerici degli effettivi consentiti dal « Trattato di pace », era stato posto allo studio già da tempo. Infatti, sin dal novembre 1949, lo Stato Maggiore dell'Esercito diramò norme ai Comandi militari territoriali affinchè fosse impartita ai militari alle armi una particolare istruzione sullo scopo che persegue il preavviso personale di destinazione e sulle norme da seguire in caso di richiamo alle armi a mezzo manifesto. In particolare, ai soldati alle armi viene ben chiarito che, una volta congedati, potrebbero ricevere una speciale car-

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

lolina, di determinato colore, sulla quale sarà indicato il reparto al quale dovranno presentarsi in caso di affissione di manifesto di richiamo alle armi.

Riconosciuta ad approvata l' idoneità del sistema anzidetto, lo Stato Maggiore Esercito ordinò, sin dal dicembre 1950, la spedizione dei preavvisi, da effettuare tra il 10 e il 20 gennaio corrente anno.

È da ricordare inoltre che il 13 dicembre 1950 un comunicato stampa del Ministero della difesa preannunciò il provvedimento e ne chiarì i normali scopi, spiegando che era una elementare misura per l'impiego di parte della forza in congedo avente obblighi militari e che non preludeva ad alcun imminente richiamo.

Da quanto sopra risulta chiaramente come l'organizzazione della spedizione dei preavvisi venne predisposta ed attuata quando ancora non era nota la venuta in Italia del generale Eisenhower.

Pertanto, la coincidenza della spedizione dei preavvisi con la visita del generale Eisenhower è puramente casuale e non è da imputare ad alcuna iniziativa da parte dei Distretti militari, in quanto il 18 gennaio 1950, la distribuzione dei preavvisi era già pressochè ultimata.

Non si vede, perciò, quali relazioni possano esserci tra la venuta del generale Eisenhower e la spedizione dei preavvisi, operazione che, d'altra parte, era da effettuare con urgenza.

Difatti la distribuzione dei preavvisi risponde ad assoluta necessità tecnica organizzativa che non era possibile più oltre differire, senza grave danno in importante delicata branca della preparazione militare del Paese e senza dare prova di palese ingiustificata titubanza o debolezza.

Il Ministro
PACCIARDI.

ITALIA. — *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se di fronte alla impossibilità nella quale si trovano molti agricoltori della Sicilia di procedere allo immediato pagamento dei supplementi dei contributi unificati per gli anni 1947, 1948, 1949 e 1950, non ritengano opportuno disporre che tale pagamento venga sospeso e differito

al mese di agosto, quando l'avvenuto raccolto porrà in grado gli agricoltori stessi di sostenere tale gravoso onere, dando così prova della dovuta considerazione che merita una categoria la quale rappresenta e costituisce una forza non trascurabile per la difesa e il progresso economico del Paese (1630).

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che soltanto per le province di Siracusa, Palermo, Messina ed Enna sono stati posti in riscossione ruoli supplementivi, afferenti alle annualità 1947, 1948, 1949 e 1950, di una qualche consistenza.

Ad ogni modo questo Ministero, con circolare del 20 aprile 1950, n. 20/1082, ha autorizzato i Prefetti e gli Intendenti di finanza a disporre che la riscossione dei contributi dovuti nell'anno 1950 (e relativi ad annualità arretrate) sia effettuata, ove gli agricoltori interessati ne avanzino domanda motivata da gravi difficoltà economiche con una rateizzazione superiore a quella normale e, comunque, entro il limite massimo di due anni.

I Prefetti e gli Intendenti di finanza della Sicilia possono, qualora ne ravvisassero la necessità, avvalersi di tale concessione.

La predetta autorizzazione è stata confermata per i ruoli degli anni arretrati posti o che verranno posti in riscossione nel corso del corrente anno 1951, con circolare n. 20/21643 del 30 dicembre 1950.

Il pagamento in due anni dei contributi arretrati riduce al 50 per cento l'importo delle singole rate, che diventano, così, otto per i contribuenti che vi avvalgono del conto corrente postale e dodici per quelli che pagano presso le Esattorie; con che si è reso meno disagiata il compimento del dovere contributivo.

Il rinviare alla rata di agosto il pagamento delle prime rate 1951 si risolverebbe in un beneficio molto relativo per i contribuenti, sia perchè non insopportabile si manifesta il carico delle rate in scadenza (in quanto dimezzate) sia perchè le rate rinviate verrebbero a cumularsi con quelle di agosto e successive.

Comunque, qualora venissero segnalati eventuali casi di grave disagio, questo Ministero si riserva di adottare, di volta in volta, particolari provvedimenti di maggiore rateizzazione.

Il Ministro
MARAZZA.

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

ITALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se, considerato che:

1) particolari contingenze potettero spingere molti combattenti che si trovavano al nord, occupato dai nazifascisti, ad aderire alla repubblica di Salò per salvare la propria vita;

2) che per assicurare una generale pacificazione sono state concesse numerose e larghe amnistie in favore di coloro che si resero responsabili di collaborazionismo col nemico invasore o crearono il regime fascista;

3) che nella grave ora che si attraversa la Patria può avere bisogno dell'opera e del sacrificio di tutti gli ex combattenti;

non ritengano opportuno disporre che dai fogli matricolari e dagli stati di servizio degli ex combattenti, reduci ed ex prigionieri già aderenti alla repubblica di Salò, venga eliminata l'annotazione della punizione per tale fatto loro inflitta e condonata, che li mantiene in una situazione di inferiorità, pur avendo servito la Patria nel periodo che precedette l'8 settembre 1943; li priva dei diritti riconosciuti a tutti i reduci e determina stati di malumore e di disagio morale che nelle attuali contingenze politiche è bene siano eliminati » (1556).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, si comunica quanto appresso anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Premesso che la proposta dell'onorevole senatore interrogante mira, sostanzialmente a far concedere al personale militare in questione i benefici di combattente maturati anteriormente alla data dell'8 settembre 1943, questo Ministero ritiene che tale scopo non potrebbe mai essere raggiunto con un semplice atto amministrativo, quale potrebbe essere la materiale eliminazione dai documenti matricolari delle annotazioni relative alle punizioni inflitte in sede di discriminazione per il comportamento all'atto e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

Infatti, proprio perchè la cessazione degli effetti dipendenti dalle punizioni in argomento non può dipendere da un semplice atto amministrativo, fin dal giugno 1949, su proposta di questo Ministero, fu presentato al Parlamento

un disegno di legge inteso ad emendare il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, al fine di permettere l'attribuzione dei benefici previsti per i combattenti della seconda guerra mondiale anche a quei militari che, avendo titolo a tali benefici per servizi prestati prima dell'8 settembre 1943, non erano incorsi, per il comportamento tenuto all'atto e dopo l'armistizio, in provvedimenti disciplinari che avevano modificato la loro posizione di stato.

Le vicende del predetto disegno di legge in seno al Parlamento sono note.

Quanto alla materiale cancellazione dai fogli matricolari e dagli stati di servizio delle punizioni inflitte e condonate ai militari in argomento, questa Amministrazione ritiene che ciò non possa effettuarsi sia per la superfluità dell'atto, sia perchè ad essa si oppongono evidenti ragioni di giustizia.

Infatti, tale cancellazione, mentre non potrebbe distruggere gli effetti di una punizione, che ai fini dello stato e dell'avanzamento del militare ha già avuto il suo peso, potrebbe dar luogo addirittura ad una ingiusta equiparazione di condotte diverse e di differenti sacrifici.

Il Ministro
PACCIARDI.

LOCATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere perchè alle biblioteche e alle pinacoteche della Repubblica, giungono « ancora » stampati (comprese le schede per il ritiro dei libri) con tanto di R. (Regia ecc.) e con il fascio littorio e se non intende provvedere d'urgenza perchè siano cancellati dagli stampati che servono al pubblico segni e simboli tramontati per sempre (1626).

RISPOSTA. — Premesso che, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, viene consentito, fino ad esaurimento, l'uso delle scorte degli stampati e dei moduli già esistenti, è da ritenere che le schede in uso alle biblioteche con la dicitura di Regia e con il fascio littorio facciano parte di vecchie forniture in via di esaurimento, da alcuna delle quali, per un evidente errore materiale, non siano stati cancellati i vecchi simboli.

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

Il Ministero provvederà a richiamare l'attenzione dei Direttori delle biblioteche e delle pinacoteche sulla necessità di vigilare perchè sul materiale che, per ovvie ragioni di economia, conviene tuttora utilizzare, siano sempre sostituiti agli stemmi ed emblemi del passato quelli della Repubblica.

Il Ministro
GONELLA.

LUSSU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga necessario, nell'eventualità già contemplata dal Ministero della difesa, di richiami anche solo parziali sotto le armi, prendere fin d'ora dei provvedimenti affinchè siano esenti da ogni obbligo militare i consiglieri regionali. Questi, infatti, per la particolare funzione dei Consigli regionali nelle quattro Regioni speciali, e, fra poco, in tutte le altre Regioni, si rendono indispensabili per la vita dell'Ente regione, e senza di loro cadrebbe automaticamente l'istituto autonomistico che è alla base dell'ordinamento della Repubblica (1500).

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

In ordine alla interrogazione in oggetto si comunica che il vigente regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1185, non contiene, come è ovvio, alcuna norma in materia di esenzione dai richiami alle armi per i Consiglieri regionali, dato che, all'epoca della emanazione del cenato regolamento, l'Ente regione non esisteva. Detto regolamento, però, pur prevedendo la dispensa di diritto per i Ministri e Sottosegretari di Stato, non comprende in tale beneficio i senatori ed i deputati.

Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante, che la sua richiesta verrà sottoposta allo studio della Commissione interministeriale incaricata di rielaborare ed aggiornare la legislazione vigente in materia di esenzioni dai richiami alle armi.

Il Ministro
PACCIARDI.

MASTINO (OGGIANO). — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è creduto, finora, di dover riconoscere il diritto degli avventizi di Cancelleria al cumulo delle indennità di funzione con i proventi di cancelleria e se non ritenga che la questione meriti di essere riesaminata e favorevolmente risolta (1612).

RISPOSTA. — La questione del cumulo della indennità di funzione con i proventi di cancelleria è stata esaminata da parte di questo Ministero che ha fatto conoscere da tempo le proprie determinazioni che sono contrarie alla ammissione del chiesto cumulo. Tuttavia, poichè il Ministero di grazia e giustizia ha recentemente insistito sull'argomento, è stato interessato della questione l'onorevole Petrilli — che è già intervenuto con un precedente parere sulla questione — affinchè voglia nuovamente esprimersi in merito sulla base delle ulteriori argomentazioni svolte, in favore del cumulo, dall'Amministrazione della Giustizia, dopo di che questo Ministero potrà pronunciarsi definitivamente sulla questione.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

MENGHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto sia la sistemazione dell'impianto di energia elettrica nella vallata del Cordellon, comune di Mel, provincia di Belluno.

L'autorità comunale competente ha da tempo provveduto ad inoltrare la richiesta con relativa documentazione al Ministero dei lavori pubblici e la popolazione della vallata attende di poter usufruire di un servizio tanto essenziale alla vita civile (1641).

RISPOSTA. — Premesso che dal testo dell'interrogazione non risulta chiaramente a quale genere di provvedimenti si faccia riferimento, nulla risultando in merito, si prega l'onorevole interrogante di voler fornire, possibilmente, più esatte indicazioni.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MOMIGLIANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni che hanno determinato l'Amministrazione delle poste ad abolire sulla corrispondenza l'apposizione del timbro con data e ora di arrivo. Se non ritenga che tale disposizione non possa riuscire di grave nocimento per il pubblico, essendo molte volte necessario poter precisare la data di arrivo di documenti ai quali possono essere legati gravi interessi privati; e se, comunque, tale disposizione non costituisca una menomazione di quella possibilità di controllo del funzionamento dei pubblici servizi che in regime democratico dovrebbe invece essere largamente aperto a tutti i cittadini (1608).

RISPOSTA. — Intendendosi snellire l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi di distribuzione della corrispondenza, si è voluto, in via di esperimento, sospendere l'effettuazione della bollatura in arrivo presso alcuni uffici postali.

Ciò nella considerazione che la bollatura in arrivo non può essere elemento decisivo per stabilire la data di recapito effettivo, ma solo quella presuntiva di recapito in rapporto alle gite dei portalettere decorrenti dalla data di arrivo della lettera indicata dalla bollatura; di conseguenza, trattandosi di data presuntiva, essa può anche desumersi dal bollo di partenza, stante l'avvenuta normalizzazione del servizio.

Per gli espressi e gli oggetti iscritti si ha invece autenticamente la data di recapito segnata dallo stesso destinatario.

È inoltre stato tenuto conto che in altri Paesi, come, ad esempio, in Francia, la bollatura in arrivo non si pratica.

Comunque verrà definitivamente decisa l'abolizione e il ripristino della bollatura stessa alla fine dell'esperimento, alla luce dell'esperienza fatta e degli elementi raccolti e studiati.

Il Ministro
SPATARO.

NACUCCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda sistemare — come si è fatto per gli appartenenti alla milizia strale — tutti gli appartenenti alla milizia por-

tuaria, sciolta con regio decreto 6 dicembre 1943, n. 16-B (1615).

RISPOSTA. — Il problema relativo alla sistemazione del personale già appartenente alla disciolta milizia portuaria, data la particolare natura di polizia del servizio da essa disimpegnato, rientra nella specifica competenza del Ministero dell'interno, il quale ha già predisposto uno schema di provvedimento concernente la sistemazione del ruolo organico delle guardie di pubblica sicurezza nonchè il conferimento dei posti, nell'organico di cui sopra, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia portuaria.

Al sopraindicato schema di provvedimento il Ministero della marina mercantile ha dato il proprio benessere fin dal 22 aprile 1950.

Il Ministero dell'interno ha già arruolato in qualità di ausiliari aggiunti parecchi elementi che appartenevano al predetto corpo di polizia.

Aggiungo che con legge 11 gennaio 1951, n. 31, tutto il personale della milizia portuaria in servizio permanente effettivo dall'8 settembre 1943 è stato considerato collocato in congedo di autorità a decorrere dal 1° gennaio 1947.

A favore del personale congedato, purchè non inquadrato entro il 30 giugno 1949 nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, sia agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare il diritto a pensione, che ai fini della liquidazione della pensione.

Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui sopra, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, verrà corrisposta una indennità, una volta tanto, pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili, quanti sono gli anni di servizio prestati al 31 dicembre 1946, aumentati di cinque anni.

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

PERSICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga opportuno vietare il sanguinario e diseducativo pas-satempo del « Tiro a volo » che, ormai abolito in quasi tutti i Paesi civili per la sua crudeltà, non appare giustificato da alcun fine social-mente o sportivamente utile, tenuto conto che esso può essere ottimamente sostituito dal « Tiro al piattello » o dal « Tiro al volatile di argilla » che consentirebbe — per il modesto costo — la partecipazione alle gare di numerosi appassionati del tiro da fermo, moltissimi dei quali oggi restano estranei al « Tiro a volo » per il disgusto che quest'ultimo arreca a causa dello strazio cui sono sottoposti i volatili, senza alcun vantaggio sportivo per il tiratore (1553).

RISPOSTA. — Lo sport del tiro a volo è sorto circa ottanta anni or sono e viene tuttora praticato non solo in Italia, ma anche in molti altri Paesi come l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, l'Ungheria, la Spagna, il Portogallo, gli Stati Uniti d'America, la Cecoslovacchia, l'Egitto, il Principato di Monaco, ecc.

Il tiro a volo è riconosciuto e sancito in regolamenti internazionali, ed esiste una Federazione internazionale con sede a Parigi, nella quale sono riunite le Federazioni sportive dei singoli Stati.

Per quanto riguarda l'Italia, si può dire che il nostro Paese possiede la maggiore attrezzatura di impianti di tiro a volo, e che i tiratori italiani sono fra i migliori del mondo. È anche praticato il tiro al piattello, ma è una specialità che richiede minore abilità, ed i tiratori mostrano la loro preferenza per il tiro al bersaglio animale.

Il tiro a volo non è più costoso di tanti altri sport, ed alle gare partecipano esponenti di tutte le categorie sociali interessate al conseguimento dei premi; mentre da esso l'industria ricava vantaggi, non solo per l'incremento del movimento turistico (basti citare i campioni di San Remo), ma anche per quanto riguarda la fabbricazione di fucili, di polveri, di cartucce confezionate e delle attrezzature sportive. L'Erario stesso ritira un notevole contributo dal gravame fiscale applicato sulle manifestazioni del tiro a volo.

Gli uccelli adoperati per il tiro a volo sono il piccione, lo storno ed il passero, e questi due ul-

timi sono tra gli uccelli nocivi per l'agricoltura, tanto che ne è permessa la cattura con reti anche in alcuni mesi di caccia chiusa.

Non sembra, comunque, che l'esercizio del tiro al piccione costituisca un atto di maggiore crudeltà di quel che non sia lo sparare ad un qualsiasi altro animale esercitando la caccia.

In ogni modo è da tener presente che l'articolo 33 lettera f) del testo unico sulla caccia (regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) vieta di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo e che, su segnalazione degli Enti zoofili, ogni qualvolta abbia luogo una competizione sportiva di tiro a volo, il Ministero dell'agricoltura provvede ad interessare le locali autorità perchè si adoperino nell'intento di evitare che i volatili feriti e non uccisi subiscano maltrattamenti, in violazione alle vigenti norme sulla protezione degli animali.

Ciò premesso, e considerati i vari aspetti del problema, si è dovuta riconoscere l'opportunità che l'eventuale emanazione di norme di legge dirette a vietare il tiro a volo sia subordinata ad analoghi provvedimenti da adottarsi da parte degli altri Stati, nei quali questo sport è praticato con maggiore intensità che in Italia.

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

RIZZO Giambattista. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è stato disposto il rimborso della indebita ritenuta del 6 per cento relativa al « Fondo pensioni » praticata nei confronti dei dipendenti dello Stato, che, raggiunti i limiti di età e di prestazione di servizio per il conseguimento del *maximum* della pensione, furono in dipendenza della guerra trattenuti ancora in servizio nell'interesse pubblico (1623).

RISPOSTA. — Si premette anzitutto che la ritenuta del 6 per cento relativa al « Fondo pensioni » viene operata per tutti i servizi che, oggettivamente considerati, sono utili ai fini di pensione. Ora il servizio reso dopo i quaranta anni è, oggettivamente considerato, ancora utile a pensione; va pure rilevato che dopo i quaranta anni di servizio possono conseguirsi promozioni e aumenti periodici di stipendio, che

ovviamente determinano un corrispondente aumento della misura della pensione.

Pertanto la suddetta ritenuta, sin dalla sua istituzione, avvenuta con la legge 7 luglio 1876, n. 3212, è stata sempre applicata anche ai dipendenti dello Stato che hanno superato il censo limite di quaranta anni di servizio e nessun dubbio è mai sorto sulla legittimità di tale applicazione.

Contrariamente a quanto ritiene l'onorevole interrogante la ritenuta del 6 per cento non è stata quindi indebitamente operata sugli stipendi del personale statale trattenuto in servizio durante la guerra oltre il raggiungimento dei limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, limiti che del resto per gli impiegati civili non sono tassativi.

Nessun rimborso può perciò essere effettuato al personale in parola per il titolo di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

ROMANO Antonio. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei tenenti e sottotenenti dell'Esercito assunti nel 1948 come ausiliari nel Corpo di polizia. Detti ufficiali, che non poco hanno contribuito in tempi difficili al mantenimento dell'ordine, hanno diritto ad una sistemazione come gli avventizi delle altre amministrazioni statali; pure essendo forniti di titoli di studio, essi non potranno partecipare ad altri concorsi per l'impedimento derivante dalla età (1632).

RISPOSTA. — Si premette che col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, fu autorizzato un arruolamento straordinario e temporaneo di ufficiali, traendoli fra quelli di complemento delle altre Forze armate.

All'atto dell'assunzione, gli interessati vennero informati che trattavasi di servizio temporaneo, senza alcun carattere di stabilità, e che essi avrebbero potuto ottenere il passaggio in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza soltanto partecipando ai normali con-

corsi per esame, qualora fossero stati in possesso dei prescritti requisiti.

Infatti, ben 129 ufficiali del contingente assunto in servizio temporaneo presero parte al concorso successivamente bandito; coloro che non vi parteciparono, o erano privi dei prescritti requisiti, o, quanto meno, vollero sottrarsi al vaglio degli esami e del successivo periodo di esperimento.

In quanto ai pochi ufficiali che non furono ammessi al concorso per aver superato i limiti di età — cui si riferisce l'onorevole interrogante — si fa presente che tale ostacolo è stato ora superato con l'applicazione della legge 2 maggio 1950, n. 2233, con cui il limite massimo di età per i pubblici concorsi è stato aumentato di cinque anni, oltre, ben s'intende, i benefici previsti per i combattenti, reduci, ammalati con prole, mutilati, ecc. Pertanto, costoro potranno senz'altro partecipare — come molti avranno già fatto — al concorso tuttora in atto i cui termini per la presentazione delle domande scadono il 30 aprile p. v.

Allo stato attuale, perciò, non si ravvisa la possibilità di bandire un concorso interno, nè, comunque, di proporre deroghe all'attuale legislazione.

Si soggiunge che nessun richiamo può essere fatto all'inquadramento degli impiegati avventizi, in quanto tali ruoli non esistono nè sono previsti per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro
SCELBA.

TAMBURRANO (LANZETTA). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali adeguati provvedimenti intende adottare a seguito dei danni prodotti dal terremoto del 16 gennaio 1951 nei comuni della provincia di Foggia ed in particolare nei comuni del Gargano, già duramente provati dal terremoto dell'agosto 1948 (1555).

RISPOSTA. — Il terremoto verificatosi a Foggia il 15 e 16 gennaio 1951 ha recato danni ad alcune case già colpite dal terremoto del 1948 ed ha dissestato altri fabbricati che erano rimasti indenni nel precedente sisma.

1948-51 - DCIV SEDUTA

DISCUSSIONI

11 APRILE 1951

Per le riparazioni dei danni verificatisi potranno essere concessi sussidi da farsi gravare sui fondi che potranno essere eventualmente autorizzati in base ad un disegno di legge in corso di esame riguardante riparazioni dei danni prodotti dai terremoti verificatisi lo scorso anno a Livorno, Pisa, Catania, negli Abruzzi, nelle Marche, Umbria e Lazio.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

TIGNINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere che cosa intenda fare per normalizzare il servizio di trasporto marittimo tra la Sicilia e le isole Pelagie, specialmente Lampedusa, dove, spesse volte, gli attuali piroscafi « Ustica » e « Lampedusa » non arrivano ad attraccare per il mal tempo, con sensibile danno per i passeggeri e per la merce (1619).

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile si rende pienamente conto della necessità di sostituire i piroscafi « Ustica » e « Lampedusa » nell'esercizio delle comunicazioni marittime con le isole Pelagie e con Pantelleria. Infatti nel progetto di riordinamento dei servizi a carattere locale, la cui attuazione è ormai prossima, è stato previsto l'impiego di nuove unità maggiormente rispondenti per tonnellaggio e velocità alle esigenze della navigazione nel canale di Sicilia.

Purtroppo, nel momento attuale, non v'è disponibilità di naviglio per poter sostituire immediatamente i piroscafi sopra indicati nello esercizio delle linee con le isole di Lampedusa e Linosa.

Bisognerà, quindi, attendere che in occasione del prossimo riordinamento dei servizi — riordinamento attualmente in corso e che verrà attuato col 1° gennaio 1952 — venga eseguita la costruzione delle nuove navi, con l'entrata in linea delle quali saranno rimossi gli inconvenienti finora lamentati.

Per quanto riguarda poi le irregolarità verificatesi nello svolgimento del servizio, durante la stagione invernale tuttora in corso, faccio presente che esse sono state determinate solamente da eccezionali avversità atmosferiche le

quali hanno impedito anche l'esercizio di linee servite con navi di grosso tonnellaggio.

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

TIGNINO. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in seguito al disservizio che si verifica in molti Comuni, specialmente in quello di Guastalla, per quanto riguarda il pagamento degli stipendi ai maestri elementari, non si ritenga opportuno di elevare convenientemente la riserva di lire 200.000 consentita attualmente agli uffici del registro nei grossi centri (1519).

RISPOSTA. — Si premette che si risponde anche a nome del Ministro della pubblica istruzione.

Per l'articolo 557 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro gli uffici del registro sono incaricati di provvedere, nelle località diverse dal capoluogo di provincia, al pagamento delle spese fisse, tra le quali rientrano gli stipendi degli impiegati statali, insegnanti elementari compresi.

Senonchè per l'articolo 226 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, i procuratori del registro, quali contabili dello Stato, debbono versare giornalmente in Tesoreria tutte le somme riscosse. Una buona parte, poi, delle riscossioni e particolarmente quelle derivanti dall'imposta generale sull'entrata, è costituita da accreditamenti in conto corrente postale, per cui un notevole quantitativo di numerario affluisce nelle casse degli uffici postali e non in quelle degli uffici del registro.

Premesso ciò, si chiarisce che al pagamento dei titoli di spesa sopra accennati gli uffici del registro provvedono con le somme provenienti dai fondi della riscossione, vale a dire, o col numerario realizzato nel giorno stesso in cui gli interessati si presentano per la riscossione o col danaro accantonato durante il mese a decorrere da un determinato giorno oppure con sovvenzioni degli uffici postali, ottenute esclusivamente mediante commutazione in danaro dei titoli di spesa estinti nel corso del mese, il cui accantonamento, al pari del numerario, de-

ve essere sempre, per misure cautelative, preventivamente autorizzato dalle Intendenze di finanza.

La misura degli accantonamenti determinata sulla base del presunto fabbisogno occorrente agli uffici del registro per fronteggiare puntualmente il pagamento degli stipendi alle date fissate, viene stabilita dalle Intendenze di finanza sulla scorta dei dati relativi alla media delle riscossioni giornaliere nonchè in relazione all'importo complessivo dei titoli che la Tesoreria provinciale assegna mensilmente agli uffici stessi.

Può quindi verificarsi il caso che l'incasso conseguito in un determinato giorno del mese e il numerario accantonato non siano sufficienti per effettuare integralmente i pagamenti suddetti, ma tale circostanza riveste carattere di assoluta sporadicità, in quanto il sistema adottato permette agli uffici del registro di espletare senza difficoltà il servizio di Tesoreria ad essi affidato in aggiunta ai molteplici ed onerosi compiti di istituto.

Allo scopo, peraltro, di non distrarre gli uffici finanziari in lavori accessori, non di loro stretta competenza, sono in corso trattative col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per disciplinare in modo più pratico detto servizio, anche al fine di facilitare il pagamento delle spese fisse in genere.

Per quanto, in particolare, riflette l'ufficio del registro di Guastalla si assicura che i competenti uffici periferici — Intendenza di finanza di Reggio Emilia e Ispettorato compartimentale delle tasse e II. II. sugli affari di Bologna — nella sfera delle rispettive competenze, hanno già da tempo impartito disposizioni perchè i lamentati inconvenienti non abbiano più a ripetersi.

Il Ministro
VANONI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti